

SUPSI

# Aspetti della liquidazione parziale diretta

L'acquisto di azioni proprie da parte della società stessa

---

Studente/essa

Simone Nicoletti

---

Corso di laurea

Economia aziendale

---

Tipo di documento

Tesi di Bachelor



---

Luogo e data di consegna

Manno, 31 agosto 2023

**Titolo: Aspetti della liquidazione parziale diretta**

L'acquisto di azioni proprie da parte della società stessa

Autore: Simone Nicoletti

Relatore: Samuele Vorpe

Tesi di Bachelor in Economia aziendale  
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana  
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

Manno, 31 agosto 2023

“L'autore è l'unico responsabile di quanto contenuto nel lavoro”

## Ringraziamenti

Desidero ringraziare il relatore, Prof. Samuele Vorpe, per avermi seguito durante l'elaborazione della tesi e per avermi concesso la possibilità di consultare la biblioteca del Centro competenze tributarie per la raccolta delle fonti. Grazie!



## Abstract

L'acquisto di azioni proprie da parte delle società emittenti è una pratica diffusa nel contesto economico svizzero. Dal punto di vista del Codice delle Obbligazioni (CO) questa pratica è stata in parte oggetto della recente riforma del diritto societario (a decorrere dal 1. Gennaio 2023). Prima di quest'ultima, secondo il diritto societario, le azioni proprie erano considerate degli attivi di bilancio, mentre nel diritto contabile erano considerate come passivi. La riforma ha eliminato l'incongruenza e le azioni proprie sono iscritte a bilancio come posta negativa del capitale proprio. Sullo sfondo delle premesse appena esposte è possibile determinare gli effetti fiscali in capo alla società e all'azionista. In questo senso, partendo dall'imposta preventiva (IP), il cui prelevamento avviene al momento dell'acquisto nel caso in cui la società acquista le azioni proprie a seguito di una decisione di riduzione del capitale, nell'intento di ridurlo o superati i limiti dell'artt. 659 o 783 CO (c.d. liquidazione parziale diretta incondizionata). Il prelevamento dell'imposta preventiva viene posticipato nel caso in cui la società acquista le azioni proprie nei limiti degli artt. 659 o 783 CO, ma non riduce il suo capitale o non rivende le azioni proprie entro il termine di sei anni (c.d. liquidazione parziale condizionata) (art. 4a LIP). La situazione migliore per l'azionista venditore si presenta quando le azioni sono detenute nella sostanza privata, la società di capitali acquirente rispetta i limiti quantitativi (artt. 659 o 783 CO) e temporali (art. 4a LIP). In questo caso si è in presenza di un capital gain esente da imposte (art. 16 cpv. 3 LIFD). Infine, per le conseguenze fiscali sulle imposte dirette per la società acquirente viene posta l'attenzione sul fatto che il cambiamento nella contabilizzazione delle azioni proprie ha dato vita a diverse visioni, da una parte la Conferenza svizzera delle imposte (CSI) e l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ritengono che ai fini fiscali e civili le azioni proprie sono ancora considerate degli attivi, dall'altra il Tribunale cantonale del Canton Zurigo e in parte il Tribunale federale (TF) ritengono che le stesse debbano essere trattate secondo le nuove disposizioni attualmente in vigore. Per quanto concerne l'imposta sul capitale il TF si è pronunciato chiarendo come le azioni proprie riducono il capitale proprio imponibile, mentre per l'imposta sull'utile non si è ancora espresso e l'assenza di norme specifiche da applicare nella fattispecie della futura rivendita a terzi delle azioni proprie (rimessa in circolazione) ha generato differenti scenari.



# Indice

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Introduzione .....</b>  | <b>1</b>  |
| <b>2. Motivi dell'acquisto di azioni proprie .....</b>                                  | <b>3</b>  |
| <b>3. Le azioni proprie secondo il diritto della società anonima .....</b>              | <b>7</b>  |
| 3.1. Analisi ante revisione diritto societario .....                                    | 7         |
| 3.2. Analisi post revisione diritto societario.....                                     | 9         |
| 3.3. Le azioni proprie secondo il diritto della società a garanzia limitata.....        | 12        |
| <b>4. Le azioni proprie secondo il diritto contabile .....</b>                          | <b>14</b> |
| 4.1. Analisi post e ante riforma contabile.....   | 14        |
| 4.2. La contabilizzazione delle azioni proprie secondo lo standard Swiss GAAP FER ..... | 17        |
| <b>5. Gli aspetti fiscali delle azioni proprie .....</b>                                | <b>19</b> |
| 5.1. Conseguenze riguardanti l'imposta preventiva.....                                  | 19        |
| a) In caso di liquidazione parziale diretta incondizionata.....                         | 19        |
| b) In caso di liquidazione parziale condizionata .....                                  | 21        |
| 5.2. Conseguenze riguardanti le imposte dirette in capo all'azionista venditore .....   | 23        |
| a) Distinzione tra sostanza privata e commerciale .....                                 | 23        |
| b) Partecipazioni detenute nella sostanza privata .....                                 | 24        |
| c) Partecipazioni detenute nella sostanza commerciale .....                             | 24        |
| 5.3. Conseguenze riguardanti le imposte dirette in capo alla società acquirente.....    | 27        |
| a) Imposta sul capitale .....   | 28        |
| b) Imposta sull'utile .....   | 32        |
| <b>6. Conclusione .....</b>   | <b>44</b> |

## Indice delle figure

|   |    |
|---|----|
| Figura 1 - Formula Return on Investment (ROI) .....   | 3  |
| Figura 2 - Formula Return on Equity (ROE) .....   | 4  |
| Figura 3 - Formula Earnings Per Share (EPS) .....   | 4  |
| Figura 4 - Estratto articoli CO ante revisione.....   | 7  |
| Figura 5 - Estratto articoli CO post revisione .....  | 10 |
| Figura 6 - Tabella sinottica modifiche <i>pre</i> e <i>post</i> revisione diritto societario CO ..... | 12 |
| Figura 7 - Bilancio Alfa SA ante riforma contabile .....  | 15 |
| Figura 8 - Bilancio Alfa SA post riforma contabile .....  | 16 |
| Figura 9 - Nascita credito fiscale IP in caso di liquidazione parziale diretta incondizionata ..      | 20 |
| Figura 10 - Nascita credito fiscale IP in caso di liquidazione parziale condizionata .....            | 22 |
| Figura 11 - Dettaglio calcolo riduzione per partecipazione .....                                      | 26 |
| Figura 12 - Estratto Sentenza Verwaltungsgericht des Kantons Zürich SB2016.00117.....                 | 30 |
| Figura 13 - Estratto Sentenza TF 2C_119/2018 del 14.11.2019 .....                                     | 31 |
| Figura 14 - Estratto sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115.....                 | 33 |
| Figura 15 - Tabella conseguenze secondo AFC e CSI.....  | 36 |
| Figura 16 - Tabella conseguenze secondo Tribunale amministrativo Canton Zurigo.....                   | 37 |
| Figura 17 - Registrazioni contabili esempio 7 (variante 1).....                                       | 38 |
| Figura 18 - Registrazioni contabili esempio 7 (variante 2).....                                       | 38 |
| Figura 19 - Registrazioni contabili esempio 8 (variante 1).....                                       | 39 |
| Figura 20 - Registrazioni contabili esempio 8 (variante 2).....                                       | 39 |
| Figura 21 - Registrazioni contabili esempio 9 (variante 1).....                                       | 40 |
| Figura 22 - Registrazioni contabili esempio 9 (variante 2).....                                       | 40 |
| Figura 23 - Registrazioni contabili esempio 10 (variante 1).....                                      | 41 |
| Figura 24 - Registrazioni contabili esempio 10 (variante 2).....                                      | 42 |



## Elenco delle abbreviazioni

|       |   |
|-------|---|
| Art.  | Articolo  |
| AFC   | Amministrazione federale delle contribuzioni                                  |
| CdA   | Consiglio d'Amministrazione   |
| c.d.  | Cosiddetta  |
| CE    | Conto economico   |
| CO    | Codice delle obbligazioni   |
| CP    | Capitale proprio  |
| Cpv.  | Capoverso   |
| CSI   | Conferenza svizzera delle imposte (anche SSK: Schweizerische Steuerkonferenz) |
| i.e.  | “id est” – cioè   |
| IP    | Imposta preventiva  |
| LAID  | Legge sull'armonizzazione fiscale   |
| Lett. | Lettera   |
| LIFD  | Legge federale sull'imposta federale diretta                                  |
| LIP   | Legge federale sull'imposta preventiva  |
| LT    | Legge tributaria del Canton Ticino (TI)                                       |
| OR    | Obligationenrecht   |
| RL    | Riserva legale  |
| SC    | Sostanza commerciale  |
| SP    | Sostanza privata  |
| TF    | Tribunale federale  |

## 1. Introduzione

In generale, l'acquisto di azioni proprie da parte delle società emittenti è una pratica ampiamente diffusa e frequente nel contesto economico svizzero. A titolo di riferimento monetario, un articolo di fine 2019 rivelò che le società quotate alla SIX Swiss Exchange, la borsa di Zurigo, avevano riacquistato azioni proprie per oltre 87 miliardi di franchi nel corso dell'ultimo decennio<sup>1</sup> (Vontobel, 2023). Un altro esempio significativo è dato dalla Novartis, casa farmaceutica con sede a Basilea, la quale nel 2023 ha avviato un programma di riacquisto di azioni proprie per una riduzione di capitale pari a 10 miliardi<sup>2</sup> (SWI swissinfo, 2023). I motivi che spingono le società, sia quotate che non quotate in borsa, ad acquistare azioni proprie sono molteplici come anche i benefici per gli azionisti.

L'acquisto di azioni proprie è una pratica interessante per le società anche dal punto di vista fiscale per quanto concernono le conseguenze sulle imposte. In particolare, è proprio su questo aspetto che si sviluppa la presente tesi di bachelor, infatti tramite la domanda di ricerca ci si interroga su quali sono gli effetti fiscali in capo alla società e all'azionista derivanti dall'acquisto di azioni proprie. In primo luogo, per rispondere a tale quesito si ha l'obiettivo e la necessità di descrivere il trattamento delle azioni proprie sulla base del diritto societario contenuto nel Codice delle obbligazioni (CO). Si tengono in riferimento principalmente tre articoli (artt. 659, 659 a, 783 CO) che sono stati oggetto di una recente riforma a decorrere dal 1. Gennaio 2023. Successivamente, sempre al fine di poter comprendere gli effetti fiscali dell'acquisto di azioni proprie, è opportuno esaminare gli aspetti relativi alla contabilizzazione di quest'ultime attraverso le norme di presentazione dei conti contenute nel CO (art. 959a cpv 2 n. 3 lett. e CO).

Inizialmente, prima della recente modifica del CO, si prevedeva che la società dovesse iscrivere le azioni proprie acquistate nell'attivo di bilancio e, simultaneamente, costituire anche una riserva del medesimo valore nei passivi di bilancio<sup>3</sup> (Aspesi & Codoni, 2023, p. 197). Dopo la riforma, in conformità con il CO, le azioni proprie vengono iscritte come voce negativa in diminuzione del capitale proprio nei passivi del bilancio. Una volta fatto ciò, è possibile determinare le conseguenze sulle imposte dirette e sull'imposta preventiva per società e azionista in caso di riacquisto di azioni proprie (c.d. liquidazione parziale diretta). Riguardo alla riscossione dell'imposta preventiva, si fa riferimento ad un articolo contenuto nella Legge federale sull'imposta preventiva (art. 4a LIP), il quale disciplina la riscossione della stessa in caso di liquidazione parziale diretta incondizionata e in caso di liquidazione parziale condizionata con delle conseguenze differenti.

---

<sup>1</sup> Vontobel, Hanspeter R. Gehrler – Aktienrückkäufe: eine effiziente Möglichkeit, Kapital an die Aktionäre zurückzuführen

<sup>2</sup> SWI swissinfo.ch (Keystone-ATS) – Novartis, parte maxi-programma riacquisto azioni da 10 miliardi

<sup>3</sup> Novità fiscali (N° 4 aprile 2021), Luca Aspesi, Francesca Codoni – Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 197

Per determinare le conseguenze fiscali sulle imposte dirette, verranno prima trattate quelle in capo all'azionista-venditore facendo una distinzione tra la detenzione nella sostanza privata e nella sostanza commerciale. In seguito, verranno analizzate le conseguenze fiscali riguardanti le imposte dirette in capo alla società acquirente. In questo senso, si evidenzia la carenza di normative specifiche e verranno descritte le conseguenze fiscali con l'ausilio di esempi numerici sulla base della prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), della Conferenza svizzera delle imposte (CSI), nonché sulla dottrina e la giurisprudenza.

La problematica che si vuole affrontare è che la mancanza di norme precise volte a regolare le conseguenze fiscali per le imposte dirette, specialmente in capo alla società acquirente, ha generato due scenari contrastanti. Da un lato, la CSI e l'AFC sostengono il mantenimento della prassi precedente, dunque considerando le azioni proprie come attività nel bilancio fiscale, dall'altro, il Tribunale cantonale di Zurigo e una parte della dottrina sono inclini ad un cambiamento nel trattamento fiscale che si basa sulle nuove norme stabilite nel CO.

### **Metodologia e struttura dell'elaborato**

Per raccogliere e analizzare gli elementi informativi necessari per rispondere alla domanda di ricerca e raggiungere gli obiettivi specifici si fa riferimento a fonti secondarie pubbliche e a portali a pagamento consultabili al Centro competenze tributarie della SUPSI. Nel dettaglio, per quanto concerne le fonti liberamente consultabili in rete è stata fatta una raccolta di fonti legislative, dottrinali, governative e giurisprudenziali. Per le fonti secondarie di carattere privato è stata utilizzata la biblioteca del Centro competenze Tributarie e si ha avuto accesso a portali che permettono di ricercare testi di diritto autorevoli dai contenuti di qualità.

La struttura dell'elaborato si compone in sei ampi capitoli. Dopo questa introduzione, seguirà il secondo capitolo, in cui si esporranno i motivi che spingono le società di capitali ad acquistare azioni proprie. In seguito, verrà descritto il trattamento delle azioni proprio secondo il diritto della società anonima con un breve approfondimento su quanto previsto anche per la società a garanzia limitata. Seguirà poi il capitolo contenente gli aspetti che regolano il trattamento delle azioni proprio secondo il diritto contabile. Infine, nel capitolo che precede la conclusione, verranno descritti gli aspetti fiscali delle azioni proprie. Quest'ultimo capitolo, particolarmente corposo, affronterà le conseguenze fiscali legate all'imposta preventiva, alle imposte dirette in capo all'azionista venditore e alle conseguenze riguardanti le imposte dirette in capo alla società acquirente.

## 2. Motivi dell'acquisto di azioni proprie

In un primo momento è importante comprendere quali possano essere le diverse motivazioni alla base dell'acquisto di azioni proprie da parte di una società, ovvero quali sono i fattori alla base della decisione dei vertici delle imprese di riacquistare azioni proprie. Nella letteratura<sup>4</sup> sono indicati molteplici motivi alla base di questa scelta, segnatamente la prima motivazione ricorrente si focalizza sul concetto dello Shareholder Value, ovvero la creazione di valore per i proprietari di quote<sup>5</sup> (Scherer, 2023, p. 3-5). L'acquisto di azioni proprie ha infatti conseguenze positive in termini di redditività aziendale e sul valore monetario che i proprietari di un'azienda ricevono avendo in possesso azioni della stessa. Nello specifico si possono osservare direttamente le conseguenze sulla redditività dell'azienda tramite l'indice di redditività del capitale totale esposto nella figura 1.

Figura 1 - Formula Return on Investment (ROI)

$$\text{Return on Investment (ROI)}^6 = \frac{\text{Utile netto} + \text{Interessi} + \text{Imposte}}{\text{Capitale totale medio}} * 100$$

**Fonte:** elaborazione propria sulla base di (SUPSI - Definizione degli indici, 2023)

Nell'analisi di questo indice si può notare come, tramite l'acquisto delle azioni proprie, il nominatore rimane invariato, mentre il capitale totale medio al denominatore si riduce. La riduzione del capitale totale medio è dovuta alle norme di presentazione dei conti che verranno approfondite nel capitolo 4. Questo porta ad un aumento del risultato che per definizione è un aumento della redditività dell'impresa. L'aumento della redditività porta a dei benefici sia per i proprietari di azioni che per l'azienda stessa, tra i quali si possono individuare principalmente l'aumento della fiducia degli investitori, l'aumento dell'attrattiva per i nuovi investitori e non da ultimo, come descritto in seguito, l'aumento del valore intrinseco delle singole azioni.

Per quanto concernono invece le conseguenze sulla redditività del capitale proprio si prende in considerazione l'indice di redditività del capitale proprio esposto nella figura 2.

<sup>4</sup> Gesellschaftsrecht Prof. Dr. Hans-Ueli Vogt (UZH): 12.7.3. Schranke für den Erwerb eigener Aktien

<sup>5</sup> Prof. Dr. Andreas Georg Scherer (UZH): Shareholder Value-Ansatz, Stakeholder-Theorie und Corporate Citizenship-Ansätze in Vergleich (18), p. 3-5

<sup>6</sup> Esempio pratico ROI (in migliaia di CHF):

utile netto 110, imposte 18, interessi 20, capitale dei terzi 400, capitale proprio 600.

a) Prima dell'acquisto di azioni proprie:  $(110+18+20) / (600+400) * 100 = 14.8\%$

b) Dopo l'acquisto di azioni proprie del valore di 50:  $(110+18+20) / (550+400) * 100 = 15.6\%$

Figura 2 - Formula Return on Equity (ROE)

$$\text{Return on Equity (ROE)}^7 = \frac{\text{Utile netto}}{\text{Capitale proprio medio}} * 100$$

**Fonte:** elaborazione propria sulla base di (SUPSI - Definizione degli indici, 2023)

Anche in questo caso si può osservare come le grandezze al nominatore rimangono invariate, mentre il capitale proprio medio al denominatore si riduce dopo l'acquisto di azioni proprie da parte della società stessa. Anche tramite il calcolo di questo indice è possibile affermare che l'acquisto di azioni proprie da parte della società stessa porta ad un aumento della redditività per gli azionisti con gli annessi benefici. Per quanto riguarda invece le società quotate in borsa, i benefici per gli azionisti e le conseguenze positive che emergono sul valore intrinseco di un'azione sono ancora più lampanti, questo perché l'indice preso in considerazione è diverso. Per le società quotate in borsa viene preso in considerazione, invece che il capitale proprio medio, il numero di azioni quotate in borsa<sup>8</sup> (IG Bank, 2023). Si usa dunque la formula esposta nella figura 3 al fine di calcolare l'utile per azione.

Figura 3 - Formula Earnings Per Share (EPS)

$$\text{Earnings Per Share (EPS)} = \frac{\text{Utile netto} - \text{Pagamenti per dividendi}}{\text{Numero di azioni quotate medio}}$$

**Fonte:** elaborazione propria sulla base di (IG Bank, 2023)

Acquistando azioni proprie, l'utile netto e i pagamenti per i dividendi rimangono invariati, non vengono influenzati da questa operazione. Al contrario invece, il numero di azioni quotate si riduce in quanto quest'ultime non sono più in circolazione ma riacquistate e detenute in diminuzione del capitale proprio contabile a bilancio dalla stessa società che le ha precedentemente emesse. La conseguenza positiva per gli azionisti è che il valore per azione aumenta; infatti, l'utile viene diviso per un numero inferiore di azioni. L'effetto sull'utile per azione (EPS) si riflette di conseguenza anche su un altro indicatore fortemente utilizzato in borsa per la misurazione del valore di una società<sup>9</sup> (IG Bank, 2023), ovvero il rapporto prezzo/utili (*Price/Earnings Ratio*). Il valore di questo indice viene alterato positivamente grazie all'acquisto di azioni proprie da parte della società; nel dettaglio il rapporto si riduce perché il rendimento di ogni azione aumenta e quindi il prezzo delle azioni aumenta<sup>10</sup> (Marconi & Manelli, 2023, p. 17-19). È possibile affermare come l'acquisto di azioni proprie con liquidità

---

<sup>7</sup> Esempio pratico ROE (in migliaia di CHF):  
utile netto 110, capitale proprio 600.

a) Prima dell'acquisto di azioni proprie:  $110/600 * 100 = 18.3\%$

b) Dopo l'acquisto di azioni proprie del valore di 50:  $110/550 * 100 = 20.0\%$

<sup>8</sup> IG Bank, Earnings per share definition

<sup>9</sup> IG Bank, Rapporto Prezzo/Utili (definizione)

<sup>10</sup> Prof. Alberto Manelli, Matteo Marconi – Il riacquisto di azioni proprie: disciplina legale, modalità operative e finalità, p. 17-19

in eccesso porti a generare valore visibile esternamente e possa influenzare il prezzo delle proprie azioni.

Oltre ai motivi legati strettamente alla generazione di valore visibile esternamente, le società possono acquistare azioni proprie anche per altri legittimi interessi. Uno tra questi, più diffuso nelle aziende non quotate e nelle aziende tendenzialmente di piccole medie dimensioni, riguarda la situazione in cui un azionista vuole vendere le sue quote societarie, senza però disporre di un acquirente adatto che consente all'azionista la vendita. In questo senso, per venire in contro alle volontà di vendita di un suo azionista, la società tramite l'acquisizione e quindi il riacquisto delle azioni proprie consente all'azionista desideroso di vendere di uscire dalla società<sup>11</sup> (Vogt, 2023). Questo è possibile perché nelle piccole medie imprese non quotate in borsa può risultare maggiormente difficoltoso trovare nel breve periodo o nelle tempistiche desiderate un acquirente adatto disposto ad acquistare le azioni.

Analogamente, per le medesime caratteristiche d'impresa precedentemente citate, vi è la possibilità che la società possa acquistare, in comune accordo, le quote di un suo azionista indesiderato al fine di potersi separare<sup>12</sup> (Aspesi & Codoni, 2023, p. 195).

Un ulteriore interesse che porta le imprese ad acquistare le azioni proprie è la volontà di distribuire successivamente le azioni ai propri dipendenti tramite un piano di partecipazione<sup>13</sup> (Vogt, 2023). Tramite i piani di partecipazione vengono distribuite azioni ai collaboratori gratuitamente o con un prezzo di favore al fine fidelizzarli e di motivarli a fornire prestazioni più elevate<sup>14</sup> (Vorpe, 2023, p. 575-583). È considerato uno degli strumenti utilizzati dai datori di lavoro per cercare di vincolare più a lungo i loro collaboratori e ad attrarne di nuovi<sup>15</sup> (Vorpe, 2023, p. 575-583). La società può dunque acquistare le azioni proprie già in circolazione per poi distribuirle ai propri collaboratori.

Vi sono poi motivi legati a decisioni dell'assemblea generale degli azionisti, come la riduzione o l'aumento del capitale azionario. Per quanto concerne la diminuzione del capitale azionario, l'assemblea generale degli azionisti può decidere di ridurre il capitale azionario mediante l'acquisto di azioni proprie. Una volta acquistate le azioni possono venire anche distrutte in modo da ridurre in maniera permanente il capitale sociale<sup>16</sup> (Vontobel, 2023). D'altro canto, la società può decidere di aumentare il capitale sociale mediante la sottoscrizione di propri diritti di partecipazione<sup>17</sup> (Aspesi & Codoni, 2023, p. 195-196).

---

<sup>11</sup> Gesellschaftsrecht Prof. Dr. Hans-Ueli Vogt (UZH): 12.7.3. Schranke für den Erwerb eigener Aktien

<sup>12</sup> Novità fiscali (N° 4 aprile 2021), Luca Aspesi, Francesca Codoni – Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 195

<sup>13</sup> Gesellschaftsrecht Prof. Dr. Hans-Ueli Vogt (UZH): 12.7.3. Schranke für den Erwerb eigener Aktien

<sup>14</sup> Rivista ticinese di diritto (II-2022), Prof. Samuele Vorpe (SUPSI) – Il trattamento fiscale delle partecipazioni di collaboratore, p. 575-583

<sup>15</sup> Rivista ticinese di diritto (II-2022), Prof. Samuele Vorpe (SUPSI) – Il trattamento fiscale delle partecipazioni di collaboratore, p. 575-583

<sup>16</sup> Vontobel, Hanspeter R. Gehrer – Aktienrückkäufe: eine effiziente Möglichkeit, Kapital an die Aktionäre zurückzuführen

<sup>17</sup> Novità fiscali (N° 4 aprile 2021), Luca Aspesi, Francesca Codoni – Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 195-196

Dà ultimo si può affermare inoltre come alcuni statuti di società possano prevedere l'obbligo di detenere alcune quote del proprio capitale sociale come clausola di salvaguardia<sup>18</sup> (Aspesi & Codoni, 2023, p. 195-196).

È importante precisare come l'acquisto di azioni proprie è regolato dal Codice delle obbligazioni (CO) e il numero di azioni proprie che la società può acquistare e detenere soggiace a determinate condizioni e limiti legali in quanto questa operazione indebolisce il patrimonio sociale. L'approfondimento di quanto prescrive il diritto della società anonima su questo tema è oggetto del capitolo seguente.

---

<sup>18</sup> Novità fiscali (N° 4 aprile 2021), Luca Aspesi, Francesca Codoni – Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 195-196

### 3. Le azioni proprie secondo il diritto della società anonima

Nel Codice delle obbligazioni (CO) sono racchiusi molteplici articoli relativi al diritto della società anonima e sono contenute alcune disposizioni volte a disciplinare gli aspetti relativi all'acquisto e alla detenzione delle azioni proprie da parte della società di capitali. Solamente però a seguito di una modifica apportata nel 1992 è stato revocato il precedente divieto ed è stata concessa la possibilità alle società anonime<sup>19</sup> di acquistare azioni proprie<sup>20</sup> (Aspesi & Codoni, 2023, p. 196-197). Più recentemente però, sono state apportate anche altre modifiche al diritto societario, nello specifico a decorrere dal 1° gennaio 2023. Queste ultime modifiche sono l'oggetto dell'analisi effettuata in questo capitolo, vengono prima esposte le disposizioni previgenti e successivamente quelle introdotte con la modifica del diritto societario.

#### 3.1. Analisi ante revisione diritto societario

Gli articoli che, a determinate condizioni e limiti, permettono l'acquisto di azioni proprie ad una società anonima sono l'art. 659 CO e l'art. 659a CO, i quali sono integralmente indicati nella figura 4.

Figura 4 - Estratto articoli CO ante revisione

**(Stato 1° gennaio 2022)**

#### **N. Azioni proprie**

##### **Art. 659 CO (I. Limitazione dell'acquisto)**

<sup>1</sup> La società può acquistare azioni proprie solo se possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente all'ammontare dei mezzi necessari per l'acquisto, e se il valore nominale complessivo di tali azioni non eccede il 10 per cento del capitale azionario.

<sup>2</sup> Se sono acquistate azioni nominative nell'ambito di una restrizione della trasferibilità, il limite massimo è il 20 per cento. Nella misura in cui eccedono il 10 per cento del capitale azionario, le azioni proprie devono, nel termine di due anni, essere alienate o annullate mediante una riduzione del capitale.

##### **Art. 659a CO (II. Conseguenze dell'acquisto)**

<sup>1</sup> Il diritto di voto delle azioni proprie e i diritti ad esso inerenti sono sospesi.

<sup>2</sup> La società è tenuta a costituire per le azioni proprie una riserva a sé stante il cui ammontare corrisponde al loro valore d'acquisto.

<sup>19</sup> Di principio, anche le società a garanzia limitata (Sagl) possono acquistare azioni proprie (capitolo 3.3)

<sup>20</sup> Novità fiscali (N° 4 aprile 2021), Luca Aspesi, Francesca Codoni – Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 196-197



Nel dettaglio, l'art. 659 CO è volto a regolamentare gli aspetti relativi alla limitazione dell'acquisto di azioni proprie da parte della società. Viene esplicitato che la società può acquistare azioni proprie solo se possiede un capitale proprio liberamente disponibile equivalente all'ammontare dei mezzi necessari per l'acquisto. In questo senso, la società deve, quindi, disporre di riserve aperte e libere, oppure di un utile risultante dal bilancio che raggiunga il prezzo d'acquisto<sup>21</sup> (Aspesi & Codoni, 2023, p. 196-197).

Successivamente, sempre nel medesimo capoverso, viene posto un vincolo in termini di percentuale di detenzione: la società può acquistare azioni proprie se il valore nominale di tali azioni non eccede il 10% del capitale azionario. Questa autorizzazione esiste indipendentemente dallo scopo perseguito con l'acquisizione delle azioni proprie<sup>22</sup> (Honsell, Lenz, Planta, Vogt, & Watter, BSK OR II-Lenz/Von Planta, art. 659, 2023, p. 2). Non vi è, inoltre, nessun obbligo di distruzione delle azioni proprie acquisite nei limiti indicati, così come di rivenderle entro un determinato periodo temporale (Honsell, Lenz, Planta, Vogt, & Watter, BSK OR II-Lenz/Von Planta, art. 659, 2023, p. 2).

Nel secondo capoverso si precisano due aspetti rilevanti: il primo riguarda l'aumento al 20% quale limite percentuale massimo, nel caso in cui siano acquistate azioni nominative nell'ambito di una restrizione della trasferibilità<sup>23</sup> (Honsell, Lenz, Planta, Vogt, & Watter, 2023). Tramite il secondo aspetto rilevante espresso nel capoverso, vengono precisate ulteriori limitazioni applicabili nel caso in cui le azioni proprie acquistate eccedano il limite del 10% del capitale azionario. In questo caso le azioni devono, entro un termine di due anni, essere alienate o annullate mediante una riduzione del capitale.

Per quanto riguarda invece le conseguenze dell'acquisto (art. 659a CO), si precisa come il diritto di voto delle azioni proprie e i diritti ad esso inerenti siano sospesi. Questo principalmente per impedire al Consiglio d'Amministrazione (CdA) della società di utilizzare i diritti di voto sulle proprie azioni per influenzare decisioni dell'assemblea generale<sup>24</sup> (Honsell, Lenz, Planta, Vogt, & Watter, BSK OR II-Lenz/Von Planta, Art. 659a, 2023, p. 1). Pertanto, i diritti di voto delle azioni proprie acquisite dalla società anonima sono sospesi per tutta la durata del possesso.

Con il secondo capoverso del medesimo articolo (*i.e.* art. 659a CO), si introduce un concetto oggetto di discussioni in dottrina e per il quale ci sono diversi pensieri e diverse correnti di pensiero<sup>25</sup> (Passardi, 2023). In questo capoverso viene sancito come la società sia tenuta a costituire per le azioni proprie una riserva a sé stante il cui ammontare corrisponde al loro

---

<sup>21</sup> Novità fiscali (N° 4 aprile 2021), Luca Aspesi, Francesca Codoni – Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 196-197

<sup>22</sup> Basler Kommentar Obligationenrecht II (art. 659 OR), p. 2

<sup>23</sup> Per azioni con restrizione della trasferibilità si intendono tutte le azioni oggetto di una restrizione che limita la cessione o la trasferibilità a terzi. Questo ha principalmente lo scopo di proteggere la società da influenze indesiderate ed è possibile grazie ad un accordo tra azionisti oppure allo statuto (Startups.ch, 2023).

<sup>24</sup> Basler Kommentar Obligationenrecht II (art. 659a OR), p. 1

<sup>25</sup> Marco Passardi, Passage au nouveau droit de la comptabilité commerciale et au nouveau droit comptable selon le CO (Trex édition 5/13)

valore d'acquisto. Nella contabilità, la società è tenuta ad iscrivere nell'attivo di bilancio le azioni proprie acquistate e allo stesso tempo è tenuta a costituire nei passivi una riserva pari al valore d'acquisto delle azioni<sup>26</sup> (Aspesi & Codoni, 2023, p. 196-197).

Come verrà approfondito in seguito però, questo capoverso è stato oggetto di una recente revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2023, dunque risulta essere non più applicabile.

### 3.2. Analisi post revisione diritto societario

Il 1° gennaio 2023 sono entrate in vigore le nuove disposizioni frutto della revisione del diritto della società anonima<sup>27</sup>. La revisione ha portato dei cambiamenti alle basi giuridiche relative all'acquisto di azioni proprie. I nuovi articoli però non modificano in modo sostanziale la disciplina riguardante le azioni proprie nelle società anonime, ma forniscono alcuni chiarimenti<sup>28</sup> (Glauser & Bach, 2023, p. 5). Quest'ultimi sono principalmente volti ad eliminare le incongruenze tra le norme del diritto societario e quelle del diritto contabile che verranno approfondite in seguito.

Nella figura 5 vengono illustrati i principali articoli del CO concernenti le azioni proprie.

---

<sup>26</sup> Novità fiscali (N° 4 aprile 2021), Luca Aspesi, Francesca Codoni – Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 196-197

<sup>27</sup> RU 2020 4005, p. 4022

<sup>28</sup> Pierre-Marie Glauser, Nicolas Bach; Le rachat d'actions propres par des sociétés non cotées, p. 5, 2.2.1 Bases légales

Figura 5 - Estratto articoli CO post revisione

**(Stato 9 febbraio 2023)****N. Azioni proprie****Art. 659 CO (I. Condizioni e limitazione dell'acquisto)**

<sup>1</sup> La società può acquistare azioni proprie solo se possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente al valore d'acquisto.

<sup>2</sup> L'acquisto di azioni proprie è limitato al 10 per cento del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.

<sup>3</sup> Se le azioni sono acquistate nell'ambito di una restrizione della trasferibilità o di un'azione di scioglimento, il limite massimo è del 20 per cento. Nella misura in cui eccedono il 10 per cento del capitale azionario, le azioni proprie devono, nel termine di due anni, essere alienate o sopresse mediante una riduzione del capitale.

**Art. 659a CO (II. Conseguenze dell'acquisto)**

<sup>1</sup> Se la società acquista azioni proprie, il diritto di voto di queste azioni e i diritti ad esso inerenti sono sospesi.

<sup>2</sup> Il diritto di voto e i diritti ad esso inerenti sono sospesi anche qualora la società alieni azioni proprie e ne convenga il riacquisto o la restituzione.

<sup>3</sup> Se il diritto di voto è esercitato nonostante sia sospeso, si applicano le disposizioni sulla partecipazione illecita all'assemblea generale (art. 691).

<sup>4</sup> La società è tenuta a iscrivere a bilancio, quale posta negativa del capitale proprio (art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e), un importo corrispondente al valore d'acquisto delle azioni proprie.

Per l'articolo concernente le condizioni e le limitazioni dell'acquisto (art. 659 CO), le disposizioni ai capoversi 1 e 2 sono rimaste invariate rispetto a quelle che erano vigenti secondo il diritto *ante* revisione<sup>29</sup> (Confederazione Svizzera, 2023, p. 468). Per quanto invece riguarda il capoverso 3 si nota come il vincolo massimo del 20% previsto per il riacquisto di azioni proprie nell'ambito di una restrizione della trasferibilità sia stato esteso all'azione di scioglimento<sup>30</sup> (Confederazione Svizzera, 2023, p. 468-469). Per azione di scioglimento è inteso il principio secondo il quale la società viene sciolta "*per sentenza del giudice, quando gli azionisti che rappresentino insieme il 10% almeno del capitale azionario o dei voti chiedano per gravi motivi lo scioglimento*" (art. 736 cpv. 1 n. 4 CO). Questa modifica al capoverso 3 dell'art. 659 CO permette alla società di riacquistare le azioni proprie possedute dall'azionista agevolando così il recesso degli azionisti minoritari dalle società non quotate<sup>31</sup> (Confederazione Svizzera, 2023, p. 468-469). In questo caso l'azionista si libera dalla società senza lo scioglimento della stessa. Anche dopo la revisione è stato mantenuto saldo il principio

<sup>29</sup> Messaggio n. 16.077, p. 468

<sup>30</sup> Messaggio n. 16.077, p. 468-469

<sup>31</sup> Messaggio n. 16.077, p. 468-469

che la parte di azioni che eccede il 10% deve essere alienata entro due anni o soppressa mediante una riduzione del capitale<sup>32</sup> (Confederazione Svizzera, 2023, p. 469).

Per l'art. 659a CO, ovvero le conseguenze dell'acquisto, sono state introdotte modifiche e dettagli sul contenuto *ante* revisione. Rimane saldo il principio, sancito al capoverso 1, che il diritto di voto delle azioni proprie e i diritti ad esso inerenti sono sospesi se la società acquista azioni proprie<sup>33</sup> (Confederazione Svizzera, 2023, p. 469). Nel capoverso 2 sono state aggiunte ulteriori precisazioni sul concetto della sospensione dei diritti di voto delle azioni proprie acquistate; infatti, viene esteso anche qualora la società alieni le azioni proprie nell'ambito di un prestito di titoli, di un'operazione di riporto o di un'operazione analoga<sup>34</sup> (Confederazione Svizzera, 2023, p. 469). A seguito di queste modifiche è stato introdotto anche un terzo capoverso tramite il quale vengono espone le conseguenze applicate nel caso in cui il diritto di voto fosse esercitato in violazione dei capoversi 1 e 2. In questo caso vi è un rimando all'art. 691 CO sulla partecipazione illecita poiché vi è una violazione della limitazione del diritto di voto<sup>35</sup> (Confederazione Svizzera, 2023, p. 469). Infine, la modifica più rilevante per il presente elaborato consiste nel capoverso 4 che stabilisce quanto segue: *“la società è tenuta a iscrivere a bilancio, quale poste negativa del capitale proprio (art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e CO) un importo corrispondente al valore d'acquisto delle azioni proprie”*. Con questa modifica il capitale proprio liberamente disponibile della società viene diminuito e il bilancio si riduce come nel caso di una riduzione di capitale<sup>36</sup> (Confederazione Svizzera, 2023, p. 469-470). Con questo cambiamento si è ricercato l'allenamento e la coerenza con quanto, in questo senso, già previsto dal diritto contabile; infatti, nel capoverso si rimanda all'articolo che regola l'iscrizione nel bilancio, cioè l'art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e CO.

Tramite la tabella sinottica esposta nella figura 6 vengono rappresentate ed evidenziate le modifiche *pre* e *post* revisione del diritto societario appena descritte.

---

<sup>32</sup> Messaggio n. 16.077, p. 469

<sup>33</sup> Messaggio n. 16.077, p. 469

<sup>34</sup> Messaggio n. 16.077, p. 469

<sup>35</sup> Messaggio n. 16.077, p. 469

<sup>36</sup> Messaggio n. 16.077, p. 469-470

Figura 6 - Tabella sinottica modifiche *pre* e *post* revisione diritto societario CO

| Condizioni e limitazioni dell'acquisto (art. 659 CO) |   |  |
|--|---|--|
|  | Ante revisione  | Post revisione   |
| <b>Condizioni</b>                                    | Possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente all'ammontare dei mezzi necessari per l'acquisto              | Ancora in vigore (rimasto invariato)   |
| <b>Limite acquisto</b>                               | Valore nominale azioni proprie non eccede il 10% del capitale azionario   | Ancora in vigore (rimasto invariato)   |
| <b>Estensione limite acquisto</b>                    | Acquistate azioni nominative nell'ambito di una restrizione della trasferibilità, limite massimo 20%                        | Ancora in vigore, principio applicato anche in caso di un'azione di scioglimento   |
| <b>Se eccedono il 10% del capitale azionario</b>     | Le azioni proprie devono, nel termine di 2 anni, essere alienate o annullate mediante una riduzione del capitale            | Ancora in vigore (rimasto invariato)   |
| Conseguenze dell'acquisto (art. 659a CO)             |   |  |
|  | Ante revisione  | Post revisione   |
| <b>Diritti di voto azioni proprie</b>                | Sospesi per tutta la durata del possesso  | Sospesi per tutta la durata del possesso, se esercitati in violazione di quanto previsto si applicano le disposizioni sulla partecipazione illecita all'assemblea generale (art. 691 CO) |
| <b>Costituzione riserva</b>                          | Costituzione riserva a sé stante ammontante al loro valore d'acquisto   | Non più in vigore (abrogato)   |
| <b>Iscrizione a bilancio</b>                         | Azioni proprie acquistate da iscrivere negli attivi e riserva costituita pari al valore d'acquisto da iscrivere nei passivi | Azioni proprie da iscrivere nei passivi quale posta negativa del capitale proprio per un importo pari al valore d'acquisto   |

**Fonte:** elaborazione propria sulla base di Messaggio n. 16.077, p. 468-470 (Confederazione Svizzera, 2023, p. 468-470)

È interessante ora approfondire brevemente cosa accade ad una società a garanzia limitata (Sagl) che acquista azioni proprie. Nello specifico è interessante verificare quali concetti applicabili alla società anonima siano stati ripresi nel diritto della società a garanzia limitata e quali, invece, siano stati creati appositamente per questo tipo di forma giuridica.

### 3.3. Le azioni proprie secondo il diritto della società a garanzia limitata

In questo capitolo viene fornito un breve accenno all'acquisto delle partecipazioni proprie secondo il diritto della società a garanzia limitata (Sagl). Per le società a garanzia limitata si fa riferimento all'art. 783 CO che, in linea di principio, riprende i medesimi concetti applicabili nel diritto della società anonima, tendendo però conto delle peculiarità della Sagl<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Messaggio n. 01.082, p. 2874-2875

(Confederazione Svizzera, 2023, p. 2874-2875). L'art. 783 CO si articola in 4 capoversi. Nel primo capoverso, analogamente a quanto previsto nel diritto della società anonima, si precisano le condizioni e le limitazioni dell'acquisto di azioni proprie. In questo caso, la società a garanzia limitata *“può acquistare quote sociali proprie soltanto se possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente all'importo dei mezzi necessari per l'acquisto”*<sup>38</sup> (Confederazione Svizzera, 2023, p. 2874-2875). L'acquisto è limitato al 10% del capitale sociale, grandezza percentuale in sintonia con quanto previsto dal diritto della società anonima. Il capoverso 2 consente alle Sagl in alcuni casi, nel dettaglio in caso di acquisto di quote sociali nell'ambito di una restrizione della trasferibilità o del recesso o dell'esclusione di un socio, di ammettere un limite percentuale massimo maggiore pari al 35%. Questa soglia è superiore a quella ammessa per le società anonime, in modo da considerare le esigenze delle imprese che hanno un numero esiguo di soci<sup>39</sup> (Confederazione Svizzera, 2023, p. 2874-2875). Nonostante ciò, si applica comunque il principio che, nella misura in cui le quote acquistate eccedono il 10% del capitale sociale, le quote sociali proprie devono entro il termine di due anni, essere alienate o soppresse mediante una riduzione del capitale<sup>40</sup> (Confederazione Svizzera, 2023, p. 2874-2875).

Nel terzo capoverso viene esposto come in caso di acquisto di quote sociali proprie per le quali è connesso un obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie, tale obbligo deve essere soppresso prima dell'acquisto. Questo capoverso è dovuto al *fatto che nel caso in cui la società acquistasse le quote con obblighi di versamenti suppletivi, “la società acquirente diverrebbe essa stessa debitrice di tale obbligo e di conseguenza i versamenti risulterebbero inesigibili”*<sup>41</sup> (Confederazione Svizzera, 2023, p. 2875). Il medesimo concetto si applica per quanto riguarda l'obbligo di fornire prestazioni accessorie. Nell'ultimo capoverso, ovvero il numero 4, si precisa come per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni concernenti l'acquisto di azioni proprie, ovvero gli artt. 659 e 659a CO.

Le recenti modifiche apportate al diritto della società anonima sono volte ad eliminare le precedenti divergenze che si erano create con quanto prevede la regolamentazione delle norme contabili di presentazione dei conti, che saranno oggetto del prossimo capitolo.

---

<sup>38</sup> Messaggio n. 01.082, p. 2874-2875

<sup>39</sup> Messaggio n. 01.082, p. 2874-2875

<sup>40</sup> Messaggio n. 01.082, p. 2874-2875

<sup>41</sup> Messaggio n. 01.082, p. 2875

## 4. Le azioni proprie secondo il diritto contabile

Oltre agli aspetti di diritto societario, il Codice delle obbligazioni (CO) prevede norme volte a regolare il diritto contabile. Nel caso delle azioni proprie ci si riferisce all'art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e CO che regola l'articolazione minima del bilancio. La riforma del diritto contabile è avvenuta nel 2013 e ha portato diversi cambiamenti delle norme contabili<sup>42</sup> (Aspesi & Codoni, 2023, p. 197). Questa revisione ha creato, per quanto riguarda la contabilizzazione delle azioni proprie, anche delle incongruenze con quanto previsto dal diritto societario *ante* revisione del 2023. Nel capitolo verranno sottolineate le incongruenze e verrà illustrata, attraverso dei bilanci esemplificativi, la contabilizzazione delle azioni proprie *post* e *ante* riforma contabile.

### 4.1. Analisi post e ante riforma contabile

Prima della revisione del 2013, le azioni proprie erano iscritte a bilancio in base a quanto veniva previsto dall'art. 659a cpv. 2 CO in vigore fino al 31 dicembre 2022, secondo cui *“la società è tenuta a costituire per le azioni proprie una riserva a sé stante il cui ammontare corrisponde al loro valore d'acquisto”* (art. 659a cpv. 2 CO). In linea con quanto prevede questo articolo, la società è tenuta a registrare negli attivi del bilancio, solitamente nell'attivo circolante, le azioni proprie acquistate e allo stesso tempo è anche tenuta a costituire nei passivi di bilancio una riserva a sé stante<sup>43</sup> (Aspesi & Codoni, 2023, p. 197). L'ammontare delle azioni proprie corrisponde al loro valore d'acquisto. A tal proposito è interessante andare ad approfondire nella pratica come avveniva l'iscrizione a bilancio attraverso un esempio.

*Esempio 1: in previsione di poter distribuire in futuro le azioni proprie ai dipendenti tramite un piano di partecipazione, la società Alfa SA (società fittizia a scopo di esempio), acquista 50 azioni proprie del valore nominale di CHF 1'000 cadauna, per un ammontare complessivo pari a CHF 50'000. L'ammontare delle azioni acquistate è pari al 5% del capitale azionario e la società dispone di riserve libere pari a CHF 55'000 e un utile a bilancio pari a CHF 60'000. Vengono dunque rispettati i limiti e le condizioni previste dall'art. 659 CO per l'acquisto di azioni proprie. Nella figura 7 viene esemplificato il bilancio commerciale contenente l'iscrizione delle azioni proprie secondo le norme ante riforma del diritto contabile.*

---

<sup>42</sup> Novità fiscali (N° 4 aprile 2021), Luca Aspesi, Francesca Codoni – Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 197

<sup>43</sup> Novità fiscali (N° 4 aprile 2021), Luca Aspesi, Francesca Codoni – Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 197

Figura 7 - Bilancio Alfa SA ante riforma contabile

| Attivi                             |                  | Passivi                            |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
|                                    | CHF              |                                    | CHF              |
| <b>Attivo circolante</b>           |                  | <b>Capitale di terzi</b>           |                  |
| Cassa                              | 20'000           | Debiti per forniture e prestazioni | 60'000           |
| Banca                              | 125'000          | Banca passiva                      | 70'000           |
| Titoli                             | 40'000           | IVA rendiconto                     | 22'000           |
| Azioni proprie                     | 50'000           | Debiti bancari                     | 250'000          |
| Crediti da forniture e prestazioni | 162'000          | Prestiti                           | 120'000          |
| Anticipi e prestiti                | 30'000           | Mutui ipotecari                    | 1'080'000        |
| Merce di rivendita                 | 250'000          |                                    |                  |
| <b>Totale attivo circolante</b>    | <b>677'000</b>   | <b>Totale capitale di terzi</b>    | <b>1'602'000</b> |
| <b>Attivo fisso</b>                |                  | <b>Capitale proprio</b>            |                  |
| Partecipazioni                     | 45'000           | Capitale azionario                 | 1'000'000        |
| Macchine e attrezzature            | 120'000          | Riserva legale da capitale         | 100'000          |
| Mobili e installazioni             | 70'000           | Riserva legale da utili            | 80'000           |
| Macchine ufficio                   | 45'000           | Riserve per azioni proprie         | 50'000           |
| Veicoli                            | 140'000          | Riserve facoltative da utili       | 5'000            |
| Immobili aziendali                 | 1'800'000        | Utile annuale                      | 60'000           |
| <b>Totale attivo fisso</b>         | <b>2'220'000</b> | <b>Totale capitale proprio</b>     | <b>1'295'000</b> |
| <b>TOTALE ATTIVI</b>               | <b>2'897'000</b> | <b>TOTALE PASSIVI</b>              | <b>2'897'000</b> |

**Fonte:** Elaborazione propria sulla base di (ACF Associazione dei contabili controller diplomati federali, 2023)

Dal bilancio si nota come le azioni proprie sono iscritte nell'attivo circolante, allo stesso tempo è stata costituita una riserva per azioni proprie nel capitale proprio a carico del conto riserve facoltative da utili. Quest'ultimo conto è diminuito dell'importo pari all'acquisto delle azioni proprie. La riserva a sé stante costituita per l'acquisto delle azioni proprie è bloccata fino a quanto le azioni non saranno alienate o annullate<sup>44</sup> (Aspesi & Codoni, 2023, p. 197). A seguito del blocco questa riserva non può essere utilizzata per distribuire i dividendi agli azionisti e non si può utilizzare come sostrato di responsabilità a beneficio dei creditori (art. 671a CO, abrogato con effetto dal 1° gennaio 2023)<sup>45</sup> (Confederazione Svizzera, 2023, p. 1390). Infatti, uno degli obiettivi della creazione di una riserva a sé stante è stato quello di garantire che il bilancio indicasse la diminuzione del sostrato di responsabilità causato dall'acquisto di azioni proprie<sup>46</sup> (Confederazione Svizzera, 2023, p. 1390). Questo sistema di contabilizzazione, che impiega una riserva a sé stante per l'iscrizione delle azioni proprie, ha però suscitato diverse discussioni. La registrazione tramite la quale si iscrivono integralmente i fondi impiegati dalla società per l'acquisto di azioni proprie a bilancio sotto forma di riserva a sé stante risulta essere

<sup>44</sup> Novità fiscali (N° 4 aprile 2021), Luca Aspesi, Francesca Codoni – Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 197

<sup>45</sup> Messaggio n. 08.011, p. 1390

<sup>46</sup> Messaggio n. 08.011, p. 1390



fuorviante<sup>47</sup> (Confederazione Svizzera, 2023, p. 1390). Questo sistema è stato dunque messo in discussione in termini di utilità e veridicità in quanto potenzialmente ingannevole e con possibilità d'indurre in errore. A seguito di ciò si è notato come sul piano internazionale, nello specifico con gli *standards* IFRS (*International Financial Reporting Standards*), si adotta una soluzione che consente di iscrivere a bilancio in modo più preciso le conseguenze economiche legate all'acquisto di azioni proprie<sup>48</sup> (Confederazione Svizzera, 2023, p. 1390). Attraverso la revisione del CO viene dunque allineata l'iscrizione a bilancio con quanto prevedono gli *standards* contabili internazionali, ovvero il valore d'acquisto delle azioni proprie viene detratto dal capitale proprio<sup>49</sup> (Confederazione Svizzera, 2023, p. 1390). Questo concetto viene ancorato all'art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e CO che regola l'articolazione minima del bilancio. Nella pratica, sempre tramite il medesimo esempio esposto poc'anzi, viene esemplificato il bilancio commerciale dell'azienda Alfa SA.

Figura 8 - Bilancio Alfa SA post riforma contabile

| Attivi                             |                  | Passivi                            |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
|                                    | CHF              |                                    | CHF              |
| <b>Attivo circolante</b>           |                  | <b>Capitale di terzi</b>           |                  |
| Cassa                              | 20'000           | Debiti per forniture e prestazioni | 60'000           |
| Banca                              | 125'000          | Banca passiva                      | 70'000           |
| Titoli                             | 40'000           | IVA rendiconto                     | 22'000           |
| Crediti da forniture e prestazioni | 162'000          | Debiti bancari                     | 250'000          |
| Anticipi e prestiti                | 30'000           | Prestiti                           | 120'000          |
| Merce di rivendita                 | 250'000          | Mutui ipotecari                    | 1'080'000        |
| <b>Totale attivo circolante</b>    | <b>627'000</b>   | <b>Totale capitale di terzi</b>    | <b>1'602'000</b> |
| <b>Attivo fisso</b>                |                  | <b>Capitale proprio</b>            |                  |
| Partecipazioni                     | 45'000           | Capitale azionario                 | 1'000'000        |
| Macchine e attrezzature            | 120'000          | - Azioni proprie                   | -50'000          |
| Mobiliario e installazioni         | 70'000           | Riserva legale da capitale         | 100'000          |
| Macchine ufficio                   | 45'000           | Riserva legale da utili            | 80'000           |
| Veicoli                            | 140'000          | Riserve facoltative da utili       | 55'000           |
| Immobili aziendali                 | 1'800'000        | Utile annuale                      | 60'000           |
| <b>Totale attivo fisso</b>         | <b>2'220'000</b> | <b>Totale capitale proprio</b>     | <b>1'245'000</b> |
| <b>TOTALE ATTIVI</b>               | <b>2'847'000</b> | <b>TOTALE PASSIVI</b>              | <b>2'847'000</b> |

**Fonte:** Elaborazione propria sulla base di (ACF Associazione dei contabili controller diplomati federali, 2023)

A seguito di questo cambiamento legislativo, le azioni proprie non vengono più iscritte nell'attivo di bilancio, questo perché si è tenuto in considerazione che, a differenza dei crediti o delle rimanenze, le azioni proprie non vengono definite beni alienabili nell'ambito della

<sup>47</sup> Messaggio n. 08.011, p. 1390

<sup>48</sup> Messaggio n. 08.011, p. 1390

<sup>49</sup> Messaggio n. 08.011, p. 1390

quotidiana attività aziendale<sup>50</sup> (Confederazione Svizzera, 2023, p. 1390). Oltre a ciò, con questa modifica l'intero valore del capitale azionario viene iscritto nei passivi del bilancio, per poi in una voce separata come posta negativa viene dedotto il valore d'acquisto delle azioni proprie<sup>51</sup> (Confederazione Svizzera, 2023, p. 1390). Il legislatore afferma come questa modalità d'iscrizione delle azioni proprie a bilancio consenta di meglio cogliere la realtà economica dell'azienda in maniera più trasparente<sup>52</sup> (Confederazione Svizzera, 2023, p. 1390). Viene precisato, inoltre, che fino a quando le azioni proprie sono iscritte a bilancio; dunque, fino a quando non vengono alienate o distrutte, i fondi utilizzati per l'acquisto rimangono vincolati e non possono essere utilizzati per una eventuale distribuzione di dividendi e per sostrato di responsabilità verso i creditori<sup>53</sup> (Confederazione Svizzera, 2023, p. 1390).

Infine, nell'Allegato al bilancio l'impresa deve indicare il “*numero di quote sociali proprie detenute dall'impresa stessa o da imprese da essa controllate*” (art. 959c cpv. 2 n. 4 CO). Oltre a ciò, è necessario che l'impresa fornisca anche indicazioni “*sull'acquisto e l'alienazione di quote sociali proprie da parte dell'impresa, nonché le condizioni alle quali le stesse sono state acquistate o alienate*” (art. 959c cpv. 2 n. 5 CO). Questo permette di disporre dei dati necessari dal punto di vista fiscale.

Attualmente l'iscrizione nel bilancio è dunque retta dall'art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e CO e con il nuovo art. 659a cpv. 4 CO, introdotto con effetto al 1° gennaio 2023, la coerenza tra quanto previsto dal diritto della società anonima e dal diritto contabile è garantita. Bisogna precisare come però, nonostante l'incongruenza con le norme del diritto societario presente fino al 31 dicembre 2022, nella prassi dal 2013 si registravano le azioni proprie in diminuzione del capitale proprio<sup>54</sup> (Confederazione Svizzera, 2023, p. 1390). Quindi si può affermare che quasi da un decennio la coerenza sussisteva già nella prassi.

## 4.2. La contabilizzazione delle azioni proprie secondo lo standard Swiss GAAP FER

Tenendo in considerazione che il CO è stato modificato secondo gli *standard* internazionali, è interessante andare a comprendere quali raccomandazioni sono previste negli *standard* Swiss GAAP FER. Queste raccomandazioni relative alla presentazione dei conti sono state ideate verso la metà degli anni '80 dal professor André Zünd<sup>55</sup> con l'obiettivo di occuparsi dell'evoluzione costante degli standard di presentazione dei rendiconti in Svizzera (Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti, 2020). A partire dal

<sup>50</sup> Messaggio n. 08.011, p. 1390

<sup>51</sup> Messaggio n. 08.011, p. 1390

<sup>52</sup> Messaggio n. 08.011, p. 1390

<sup>53</sup> Messaggio n. 08.011, p. 1390

<sup>54</sup> Messaggio n. 08.011, p. 1390

<sup>55</sup> André Zünd (1928-2019) è stato un professore di contabilità e revisione contabile presso l'Università di San Gallo (HSG), autore del trattato sulla revisione contabile “Revisionslehre” del 1982 e primo presidente della *FER Commission for Financial Reporting Standards* (SWISS GAAP FER, 2023)

2005, le raccomandazioni Swiss GAAP FER rappresentano lo standard minimo per i rendiconti annuali e intermedi delle società con azioni quotate alla borsa di Zurigo (*SIX Swiss Exchange*) (Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti, 2020). In queste raccomandazioni, nel capitolo relativo al capitale proprio e alle transazioni con gli azionisti (Swiss GAAP RPC 24), sono contenute delle disposizioni concernenti l'acquisto di azioni proprie da parte della società. Nello specifico vengono fornite indicazioni sul rilevamento, sulla valutazione e sulla presentazione delle azioni proprie.

Per quanto concerne la rilevazione viene precisato come, di regola, l'acquisto di azioni proprie deve essere rilevato al costo di acquisizione<sup>56</sup> (Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti, 2020). Per l'iscrizione a bilancio viene proposto il concetto che *“l'esistenza di azioni proprie non deve essere esposta negli attivi, bensì quale posizione negativa nel capitale proprio”*<sup>57</sup> (Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti, 2020). In questo senso si nota come il CO sia perfettamente allineato a quanto previsto dagli standard Swiss GAAP FER. In quest'ultimi viene anche rimarcata l'importanza dell'Allegato e come, in esso, devono essere riportate diverse informazioni relative alle azioni proprie. Alcune tra queste sono l'indicazione relativa al *“numero e tipo delle azioni proprie all'inizio e alla fine del periodo contabile”* oppure il *“numero, tipo, prezzo medio delle transazioni e valore medio netto di mercato (se diverso dal prezzo delle transazioni) delle azioni proprie acquistate e vendute nel periodo contabile”*<sup>58</sup> (Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti, 2020). Si può notare come le informazioni indispensabili da includere nell'Allegato siano ricorrenti con quanto previsto all'art. 959c cpv. 2 n. 4 e 5 CO.

Per quanto concerne le azioni proprie si può, dunque, affermare che con l'ultima revisione del diritto societario, oltre ad aver stabilito la coerenza con quanto previsto dal diritto contabile, vi è stato un solido allineamento tra le norme del CO, le raccomandazioni Swiss GAAP FER e gli standard contabili internazionali. Questo aspetto costituisce sicuramente un punto di forza in quanto diminuisce le necessità di complesse riclassificazioni dei conti e migliora la qualità dell'informazione.

---

<sup>56</sup> Swiss GAAP RPC 24, nota 1

<sup>57</sup> Swiss GAAP RPC 24, nota 2

<sup>58</sup> Swiss GAAP RPC 24, nota 9

## 5. Gli aspetti fiscali delle azioni proprie

Dopo aver presentato e descritto prima le norme applicabili secondo il diritto della società anonima e successivamente quelle applicabili secondo il diritto contabile, è opportuno descrivere le relative conseguenze fiscali in caso di acquisto di azioni proprie da parte della società.

### 5.1. Conseguenze riguardanti l'imposta preventiva

L'acquisto di azioni proprie e le relative limitazioni dell'acquisto poste agli artt. 659 o 783 CO precedentemente citati generano due scenari con conseguenze diverse dal punto di vista fiscale e, più precisamente, sulla riscossione dell'imposta preventiva<sup>59</sup>. Quest'ultima deve essere prelevata dal debitore della prestazione, nel nostro caso dalla società, ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LIP e ammonta al 35% (art. 13 cpv. 1 lett. a LIP).

Di seguito viene illustrato come si manifestano questi due scenari all'interno di una società, ovvero quali sono le condizioni dal punto di vista del diritto societario. Successivamente saranno descritte le differenti conseguenze secondo la Legge federale sull'imposta preventiva (LIP). Partendo dal presupposto generale che l'imposta preventiva (IP) viene riscossa dalla Confederazione principalmente sui redditi di capitali mobili, sulle vincite ai giochi in denaro e alla lotteria (art. 1 cpv. 1 LIP), il tema delle azioni proprie rientra nella categoria dei redditi da capitali mobili; nel dettaglio l'acquisto dei propri diritti di partecipazione viene regolato con maggiore precisione dall'art. 4a LIP che prevede la riscossione dell'imposta preventiva in due casi.

#### a) In caso di liquidazione parziale diretta incondizionata

La liquidazione parziale diretta immediata, anche definita incondizionata, si verifica in una società anonima quanto l'acquisto di azioni proprie da parte della società stessa è riconducibile ad una decisione di riduzione del capitale proprio, se c'è un'intenzione a ridurre il capitale proprio oppure se sono stati superati i limiti previsti dall'art. 659 cpvv. 1,2 CO<sup>60</sup> (Aspesi & Codoni, 2023, p. 198-199). I limiti previsti dall'art. 659 CO riguardano il vincolo che il valore nominale complessivo delle azioni proprie acquistate non deve eccedere il 10% del capitale azionario della società, tuttavia, la legge prevede delle eccezioni in caso di acquisto di azioni nominative nell'ambito di una restrizione della trasferibilità con un vincolo percentuale pari al 20%. Questi limiti sono previsti anche dall'art. 783 CO per quanto attiene alle società a garanzia limitata (Sagl) con l'unica eccezione del limite esteso al 35% (in luogo del 20% per

---


<sup>59</sup> Circolare AFC n. 5: riforma 1997 dell'imposizione delle imprese – Nuova regolamentazione dell'acquisto di propri diritti di partecipazione, pg. 4, nota 2.4 – 3.6

<sup>60</sup> Novità fiscali (N° 4 aprile 2021), Luca Aspesi, Francesca Codoni – Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 198-199

le società anonime) in caso di acquisto di azioni proprie nell'ambito di una restrizione della trasferibilità<sup>61</sup> (Aspesi & Codoni, 2023, p. 198-199).

Con l'intenzione o la decisione di ridurre il capitale oppure superati questi limiti si è dunque nel primo scenario, denominato "liquidazione parziale diretta". In questo caso, la LIP prevede che la società deve l'imposta preventiva sulla differenza tra il prezzo d'acquisto delle azioni proprie e il valore nominale liberato di questi diritti di partecipazione (art. 4a cpv 1 LIP). Il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile, ovvero al momento dell'acquisto delle azioni proprie, come possibile vedere dalla figura 9.

Figura 9 - Nascita credito fiscale IP in caso di liquidazione parziale diretta incondizionata



**Fonte:** elaborazione propria

Al momento dell'acquisto delle azioni proprie da parte della società nasce il credito fiscale; infatti, si dà *"immediatamente e senza eccezione luogo alla riscossione dell'imposta preventiva (IP)"*<sup>62</sup> (Amministrazione federale delle contribuzioni, 2023, p. 2). Non si pone pertanto la questione del periodo di detenzione delle azioni proprie che è un concetto fondamentale nel secondo caso, ovvero la liquidazione parziale condizionata. Di seguito viene esemplificato il prelievo dell'imposta preventiva (IP) in caso di liquidazione parziale diretta incondizionata.

**Esempio 2:** in data 30 marzo 2023 Alfa SA acquista da un proprio azionista di minoranza 120 azioni al prezzo di CHF 1'500 cadauna per un totale di CHF 180'000. Il valore nominale di una singola azione è pari a CHF 1'000 e il capitale azionario registrato nel bilancio di Alfa SA è pari a CHF 1'000'000.

Dall'esempio si può notare come il valore nominale complessivo delle azioni proprie acquistate è pari al 12% del capitale azionario della società, questo è sufficiente a superare il limite previsto dall'art. 659 CO. A seguito di ciò il credito fiscale sorge al momento dell'acquisto,

<sup>61</sup> Novità fiscali (N° 4 aprile 2021), Luca Aspesi, Francesca Codoni – Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 198-199

<sup>62</sup> Circolare AFC n. 5: riforma 1997 dell'imposizione delle imprese – Nuova regolamentazione dell'acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 2

ovvero il 30.03.2023 (scadenza prestazione imponibile). La base di calcolo dell'imposta preventiva (IP) è pari a CHF 60'000, ricavata sottraendo al prezzo d'acquisto (CHF 1'500 x 120 azioni) il valore nominale liberato (CHF 1'000 x 120 azioni) (art. 4a cpv. 1 LIP).

## **b) In caso di liquidazione parziale condizionata**

La liquidazione parziale condizionata, anche definita liquidazione parziale, sottostà ad una condizione sospensiva che si manifesta quando una società di capitali o una società cooperativa rimane entro i limiti previsti dall'art. 659 cpvv. 1 e 2 CO<sup>63</sup>, ma non riduce successivamente il proprio capitale o non rivende i propri diritti di partecipazione entro il termine di attesa di sei anni dalla data di acquisto (art. 4a cpv. 2 LIP)<sup>64</sup> (Aspesi & Codoni, 2023, p. 198-199).

Nella legge è prevista anche una particolarità riguardante i motivi per i quali la società acquista azioni proprie: in caso di un piano di partecipazione del personale oppure di impegni fondati su un prestito convertibile o ad opzione. Se la società acquista le azioni proprie nell'ambito di impegni su un prestito convertibile o a opzione<sup>65</sup>, il termine di detenzione entro il quale bisogna rivendere le azioni proprie è sospeso sino all'estinzione di questi impegni (art. 4a cpv. 3 LIP). Per quanto concerne invece l'acquisto di azioni proprie nel quadro di un piano di partecipazione del personale, il termine viene sospeso sino all'estinzione di questi impegni, ma al massimo per sei anni, come regolarmente applicato in caso di liquidazione parziale condizionata (art. 4a cpv. 3 LIP). La sospensione prevista dal terzo capoverso è possibile unicamente se sussiste un nesso causale tra i motivi dell'acquisto precedentemente citati e l'acquisto dei propri diritti di partecipazione, la prova del nesso causale deve essere portata dalla società<sup>66</sup> (Amministrazione federale delle contribuzioni, 2023, p. 3).

Il reddito assoggettato ad imposta preventiva (IP), come nel caso della liquidazione parziale diretta incondizionata, è pari alla differenza tra il prezzo d'acquisto e il valore nominale liberato di questi diritti di partecipazione (art. 4a cpv 1 LIP).

Vi sono comunque delle differenze per quanto riguarda il pagamento dell'imposta. Nell'immagine alla figura 10 viene illustrata la nascita del credito fiscale per l'imposta preventiva (IP).

---


<sup>63</sup> Per società a garanzia limitata (Sagl) art. 783 CO

<sup>64</sup> Novità fiscali (N° 4 aprile 2021), Luca Aspesi, Francesca Codoni – Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 198-199

<sup>65</sup> Con un prestito convertibile l'investitore ha l'opzione di convertire il valore del prestito in azioni della società, diventando così azionista (PostFinance, 2023). Con un prestito a opzione si concede all'investitore il diritto di acquistare azioni della società ad un prezzo concordato precedentemente (Confederazione Svizzera, 2023).

<sup>66</sup> Circolare AFC n. 5: riforma 1997 dell'imposizione delle imprese – Nuova regolamentazione dell'acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 3, nota 2.2

Figura 10 - Nascita credito fiscale IP in caso di liquidazione parziale condizionata



**Fonte:** elaborazione propria

Dalla figura si nota come il credito fiscale nasca allo scadere del termine legale del periodo di detenzione pari a 6 anni (art. 12 cpvv. 1 e 1<sup>bis</sup> LIP). Quindi, al momento dell'acquisto delle azioni proprie, la società non deve versare l'imposta preventiva, poiché il versamento viene posticipato a sei anni dopo, a meno che la società non decida prima dei sei anni di alienare le azioni proprie. Di seguito viene esemplificato il prelievo dell'IP in caso di liquidazione parziale condizionata.

***Esempio 3:** in data 30 marzo 2023 Alfa SA acquista da un proprio azionista di minoranza 80 azioni al prezzo di CHF 1'500 cadauna per un totale di CHF 120'000. Il valore nominale di una singola azione è pari a CHF 1'000 e il capitale azionario registrato nel bilancio di Alfa SA è pari a CHF 1'000'000. Le azioni proprie vengono detenute dalla società con l'intento di trovare un nuovo azionista, operazione che non riesce entro il termine del periodo di detenzione di 6 anni. Siccome il valore nominale delle azioni proprie acquistate è pari all'8% del capitale azionario della società, l'operazione rientra nei limiti dell'art. 659 CO. La società Alfa SA, che ha acquistato le azioni proprie con l'intento di rivendere ad un nuovo azionista, purtroppo non riesce a finalizzare questa operazione in quanto si prevede che l'impresa debba affrontare una crisi di settore. Non trovando un azionista, la società non riduce il capitale e non vende le azioni proprie entro la scadenza del periodo di detenzione di sei anni (art. 12 cpvv. 1 e 1<sup>bis</sup> LIP). In questa situazione il credito fiscale non sorge al momento dell'acquisto, ma viene posticipato di sei anni (2029). La base di calcolo dell'imposta preventiva ammonta a CHF 40'000, dovuta alla differenza tra il prezzo di acquisto delle azioni proprie (CHF 1'500 x 80 azioni) e il capitale nominale liberato (CHF 1'000 x 80 azioni).*

In questo caso il diritto fiscale, o meglio, l'art. 4a LIP, racchiude le disposizioni sulla riscossione dell'imposta preventiva in caso di acquisto dei propri diritti di partecipazione che sono fortemente allineate e legate a quanto prevede il diritto societario nel CO. Nello specifico in tal senso si ha uno stretto legame con le disposizioni del CO che regolano le condizioni d'acquisto per le società anonime (art. 659 CO) e le società a garanzia limitata (Sagl) (art. 783 CO).

## 5.2. Conseguenze riguardanti le imposte dirette in capo all'azionista venditore

Le conseguenze fiscali dell'acquisto di azioni proprie non si limitano alla società che acquista le stesse, ma sono estese anche per l'azionista venditore. In linea di principio quest'ultimo è tenuto a pagare le imposte dirette in quanto si è in presenza di un dividendo da liquidazione<sup>67</sup> (Aspesi & Codoni, 2023, p. 199).

### a) Distinzione tra sostanza privata e commerciale

Per determinare le disposizioni legali da applicare in questo caso è doveroso identificare e distinguere se l'azionista venditore detiene le partecipazioni nella sostanza privata o nella sostanza commerciale. In generale, per determinare un bene facente parte della sostanza commerciale, si valuta se il motivo dell'acquisto serve integralmente o in modo preponderante ai fini dell'esercizio di un'attività. Nello specifico *“la sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente”* (art. 18 cpv. 2 LIFD). Nel medesimo articolo è indicato anche che le partecipazioni di almeno il 20% al capitale azionario o sociale per una società di capitali fanno parte della sostanza commerciale a condizione che il proprietario le dichiari come tale al momento dell'acquisto (art. 18 cpv. 2 LIFD). In questo senso risulta quindi un forte indizio la contabilizzazione del bene a bilancio. Focalizzandosi maggiormente sulle partecipazioni si può notare come non è sempre evidente attribuirle alla sostanza commerciale (SC) o sostanza privata (SP), infatti esse possano servire sia per un utilizzo in relazione con l'attività aziendale sia ad un utilizzo privato. Il Tribunale federale (TF) si è pronunciato su questo preciso argomento nel 2011 tramite una sentenza, nella quale viene sottolineato come *“nella valutazione complessiva si deve stabilire se la partecipazione è stata acquistata ed è detenuta per motivi operativi e/o di politica aziendale oppure come investimento di capitale privato”*<sup>68</sup> (Staatssteuer und direkte Bundessteuer 2005; Beschwerden gegen die Urteile des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 16. März 2011, 2023). Si stabilisce dunque attraverso il criterio della funzione tecnico-economica se il bene patrimoniale è da attribuire alla SC o alla SP. In base a queste indicazioni, il TF precisa che *“le partecipazioni devono essere qualificate come patrimonio aziendale se sono strettamente legate all'attività professionale, ovvero se la partecipazione conferisce al proprietario un'influenza significativa o addirittura di controllo su una società la cui attività commerciale corrisponde alla propria o la completa in modo significativo”*<sup>69</sup> (Staatssteuer und direkte Bundessteuer 2005; Beschwerden gegen die Urteile des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 16. März 2011, 2023). In aggiunta anche al fatto di avere l'intenzione di utilizzare i diritti di partecipazione al fine di ottenere vantaggi economici<sup>70</sup> (Staatssteuer und direkte Bundessteuer 2005; Beschwerden gegen die Urteile des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 16. März 2011, 2023).

---

<sup>67</sup> Novità fiscali (N° 4 aprile 2021), Luca Aspesi, Francesca Codoni – Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 199

<sup>68</sup> Sentenza TF n. 2C\_364/2011 dell'8 novembre 2011 consid. 2.3 (libera traduzione dal tedesco)

<sup>69</sup> Sentenza TF n. 2C\_364/2011 dell'8 novembre 2011 consid. 2.4 (libera traduzione dal tedesco)

<sup>70</sup> Sentenza TF n. 2C\_364/2011 dell'8 novembre 2011 consid. 2.4 (libera traduzione dal tedesco)



D'altro canto, se ciò non avviene, il bene patrimoniale viene considerato facente parte della SP. Questa distinzione risulta essere importante perché dà vita a delle conseguenze fiscali differenti.

## **b) Partecipazioni detenute nella sostanza privata**

Per le partecipazioni detenute nella sostanza privata da una persona fisica si applica il principio generale per il quale è soggetto ad imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici (art. 16 cpv. 1 LIFD). Viene però fatta eccezione per gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione della sostanza privata che sono esenti da imposta (art. 16 cpv. 3 LIFD). Questa fattispecie è applicabile quando la società di capitali acquirente rispetta i limiti legati alla quantità di azioni proprie detenute e i limiti legati al termine di detenzione non facendo così scattare il dividendo di liquidazione. Si tratta, in questo caso, di un capital gain esente da imposte (art. 16 cpv. 3 LIFD) che verrà approfondito con maggiore dettaglio nei paragrafi seguenti.

In quanto reddito da sostanza mobiliare, la vendita di partecipazioni alla società di capitali che li ha emessi è imponibile, conformemente all'art. 4a LIP, nella misura dell'eccedenza di liquidazione (art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD). Il beneficio dell'imposizione parziale dei dividendi per le persone fisiche è applicabile in questo caso al venditore solamente se l'eccedenza di liquidazione derivante da diritti di partecipazione che rappresentano almeno il 10% del capitale azionario (art. 20 cpv. 1<sup>bis</sup> LIFD). Se questa condizione è soddisfatta l'eccedenza di liquidazione è imponibile in ragione del 70% (art. 20 cpv. 1bis LIFD).

L'eccedenza di liquidazione si manifesta nel caso in cui il prezzo di vendita di azioni alla società che le ha emesse è superiore al loro valore nominale, conformemente alla base di calcolo dell'imposta preventiva (IP) (art. 4a cpv. 1 LIP). Per il prelevamento dell'imposta vale il principio che l'eccedenza di liquidazione è considerata realizzata nell'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva (art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD). Da questi aspetti è possibile notare un forte allineamento con quanto previsto dalla LIP. Infatti, nel caso in cui le condizioni dell'art. 4a LIP sono adempiute, l'eccedenza di liquidazione è imponibile per il venditore sia per quanto riguarda l'IP che per quanto riguarda l'imposta sul reddito. D'altro canto, invece, se con l'acquisto sono rispettati i limiti sia in termini di valore nominale delle azioni acquistate dalla società che in termini di periodo di detenzione sempre secondo l'art. 4a LIP, non vi è l'obbligo di sottostare al versamento dell'imposta preventiva e di conseguenze viene meno anche l'imposta sul reddito<sup>71</sup> (Aspesi & Codoni, 2023, p. 199-200). Si tratta, in tal caso, di un capital gain esente da imposte (art. 16 cpv. 3 LIFD).

## **c) Partecipazioni detenute nella sostanza commerciale**

Per quanto riguarda le partecipazioni detenute nella sostanza commerciale di una persona giuridica, ma anche di una persona fisica nel caso di una società di persone oppure di

---

<sup>71</sup> Novità fiscali (N° 4 aprile 2021), Luca Aspesi, Francesca Codoni – Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 199-200

un'attività lucrativa indipendente vige il principio del bilancio commerciale e del bilancio fiscale<sup>72</sup> (Aspesi & Codoni, 2023, p. 199-200). In questo senso, per le conseguenze dell'azionista venditore, l'oggetto fiscale viene determinato calcolando la differenza tra il prezzo di vendita e il valore contabile-fiscale (artt. 18 cpv. 2 e 58 LIFD). Nel caso di partecipazioni detenute nella sostanza commerciale il legame con la LIP è di minore intensità, poiché in questo caso l'imposta sul reddito o sull'utile dell'azionista che vende diritti di partecipazioni alla società che li ha emessi è oggetto di imposizione al momento della vendita. In caso di superamento dei limiti dell'art. 4a LIP, sia per quelli legati alla quantità di azioni proprie acquistate dall'azienda che per quelli legati al periodo di detenzione, si hanno conseguenze solamente per l'imposta preventiva (IP) e non per l'imposta sul reddito<sup>73</sup> (Aspesi & Codoni, 2023, p. 199-200).

Come nel caso di partecipazioni detenute nella SP, anche per quella commerciale le persone giuridiche possono beneficiare della riduzione per partecipazione (artt. 69 e 70 LIFD). In questo caso però non viene assegnata una percentuale, ma la riduzione è il risultato di un calcolo che varia a dipendenza del singolo caso. L'imposta sull'utile di una società di capitali viene "ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l'utile netto complessivo" (art. 69 LIFD) se la società rispetta determinati requisiti, ovvero la partecipazione detenuta deve ammontare almeno al 10% del capitale azionario o sociale, oppure i diritti di partecipazione sono pari ad un valore venale di almeno un milione di franchi (art. 69 lett. a, b, c LIFD). Il ricavo netto da partecipazioni corrisponde al reddito delle medesime dedotti i costi di finanziamento e un contributo del 5% per la copertura delle spese amministrative (art. 70 cpv. 1 LIFD). Al fine di semplificare la comprensione del calcolo della riduzione per partecipazione viene esposto il seguente esempio.

*Esempio 4: la società Gamma SA ha una partecipazione in Alfa SA iscritta a bilancio per CHF 300'000. Gamma SA decide di vendere questi diritti di partecipazione alla società che li ha precedentemente emessi, ovvero la Alfa SA. Si dispongono dei seguenti dati derivanti dal bilancio della Gamma SA: capitale dei terzi CHF 1'200'000 e somma di bilancio CHF 2'200'000. Per quanto concerne invece il conto economico, i ricavi da partecipazione ammontano a CHF 120'000, ricavi interessi CHF 60'000, costi interessi CHF 48'000 e un utile pari a CHF 132'000.*

*Presupponendo che le condizioni per beneficiare della riduzione per partecipazione siano date (partecipazione di almeno 10% del capitale azionario), per determinare l'ammontare della riduzione si procede con i calcoli previsti dall'art. 70 cpv. 1 LIFD e visibili nella figura 11.*

---

<sup>72</sup> Novità fiscali (N° 4 aprile 2021), Luca Aspesi, Francesca Codoni – Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 199-200

<sup>73</sup> Novità fiscali (N° 4 aprile 2021), Luca Aspesi, Francesca Codoni – Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 199-200

Figura 11 - Dettaglio calcolo riduzione per partecipazione

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Ricavo lordo da partecipazioni | 120'000 CHF |
| -Costi di finanziamento        | -6'545 CHF  |
| -Spese amministrative          | -6'000 CHF  |
| Ricavo netto da partecipazioni | 107'455 CHF |

Ammontare riduzione **81%**  
*(107'455/132'000\*100)*

**Fonte:** elaborazione propria

*Si nota come per determinare i costi di finanziamento pari a CHF 6'545 si moltiplicano i costi per interessi presenti a conto economico (CHF 48'000) per una ponderazione ricavata dal rapporto tra il valore contabile della partecipazione (CHF 300'000) e la somma di bilancio (CHF 2'200'000). Per le spese amministrative si applica la percentuale del 5% sul valore dei ricavi da partecipazione, come previsto dalla legge nel caso di assenza di dati effettivi sulle spese amministrative. La riduzione per partecipazioni ammonta dunque al 81% ed è ricavata dividendo il ricavo netto da partecipazioni per l'utile.*

Sia per le azioni detenute nella SP che in quella commerciale vale il principio generale che l'utile del venditore derivante dall'alienazione delle partecipazioni alla società che le ha emesse è considerato un dividendo, più precisamente un dividendo da liquidazione<sup>74</sup> (Aspesi & Codoni, 2023, p. 199-200). Questo comporta che di principio soggiace anche alle norme della LIFD e della LIP previste per i dividendi. Una tra queste è la possibilità, a determinate condizioni di richiedere il rimborso dell'IP attraverso la procedura prevista dalla legge. L'avente diritto può procedere con la richiesta di rimborso dell'imposta preventiva (35%) se alla scadenza della prestazione imponibile aveva il domicilio in Svizzera (art. 21 cpv. 1 LIP). Per avente diritto si intende sia una persona fisica, quest'ultima ha il diritto al rimborso se domiciliata in Svizzera alla scadenza della prestazione imponibile (art. 22 cpv. 1 LIP), sia una persona giuridica. Per le persone giuridiche hanno diritto al rimborso se i valori che hanno fruttato il reddito imponibile figurano nei conti e se avevano sede in Svizzera alla scadenza della prestazione imponibile (art. 24 cpv. 1 e 2 LIP). Una seconda condizione per ottenere il rimborso dell'imposta preventiva è essere in una situazione con nessun caso di elusione fiscale; infatti, il rimborso non è ammesso quanto la sua concessione consentirebbe di eludere un'imposta (art. 21 cpv. 2 LIP). Oltre a ciò, il diritto della richiesta di rimborso viene perso nel caso in cui il reddito o la sostanza non vengono dichiarate, eccezion fatta se questo accade per negligenza (art. 23 LIP). Infine, l'ultimo passaggio per ottenere il rimborso è presentare un'istanza scritta all'autorità competente (art. 29 cpv. 1 LIP) entro tre anni dallo scadere della prestazione imponibile (art. 32 cpv. 1 LIP).

Un'ulteriore particolarità viene rappresentata dalle riserve da apporti di capitale. Queste riserve sono state costituite dalla società come conseguenza dei pagamenti forniti dai titolari dei diritti

<sup>74</sup> Novità fiscali (N° 4 aprile 2021), Luca Aspesi, Francesca Codoni – Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 199-200

di partecipazione<sup>75</sup> (Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, 2023). Quest'ultimi hanno permesso all'azienda di costituire le riserve da apporti di capitale effettuando pagamenti supplementari, aggi o singoli apporti<sup>76</sup> (Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, 2023). Nel caso in cui il dividendo da liquidazione distribuito è un rimborso delle riserve da apporti di capitale non è soggetto ad alcuna imposta. Nello specifico l'operazione non è assoggettata ad imposta preventiva (art. 5 cpv. 1<sup>bis</sup> LIP) e neanche all'imposta sul reddito (art. 20 cpv. 3 LIFD).

### 5.3. Conseguenze riguardanti le imposte dirette in capo alla società acquirente

Le società acquirenti, ovvero società di capitali che acquistano le azioni precedentemente emesse, rappresentano un soggetto fiscale a sé stante in quanto dispongono di personalità giuridica. Queste imprese hanno una tassazione differente rispetto ai soci. Questo è dovuto al fatto che sono soggetti fiscali distinti. Per le società di capitali è oggetto d'imposta l'utile netto (art. 57 LIFD, art. 24 LAID) e il capitale proprio (art. 29 LAID), con le rispettive imposte sull'utile e sul capitale.

Principalmente per la determinazione dell'utile netto e, in misura più marginale, per la determinazione del capitale proprio di una società di capitali è necessario fare ricorso ai dati contabili presentati nel conto annuale, più nello specifico nel bilancio e nel conto economico. In questo senso, soprattutto per la determinazione dell'utile netto, ritorna il concetto brevemente descritto nel capitolo precedente, ovvero il bilancio commerciale (cd. principio di preminenza). Questo concetto regolato dalla legge, infatti viene stabilito quali costi e ricavi costituiscono utile netto imponibile (art. 58 LIFD) e quali operazioni invece sono senza influenza non costituendo utile imponibile (art. 60 LIFD). Sul tema delle correzioni sul bilancio commerciale si è pronunciato, al fine di fare chiarezza, anche il TF attraverso una sentenza<sup>77</sup>. In quest'ultima si pone l'attenzione sul fatto che *“il bilancio commerciale redatto secondo le norme del diritto contabile è determinante per il bilancio fiscale, nella misura in cui non intervengono disposizioni correttive del diritto fiscale”*<sup>78</sup> (Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 2. Abteilung, vom 20. Dezember 2017 (SB.2016.00017), 2023). Negli ultimi anni il trattamento delle azioni proprie prima nel diritto contabile poi nel diritto societario è cambiato a causa delle diverse riforme<sup>79</sup> (Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 2. Abteilung, vom 20. Dezember 2017 (SB.2016.00017), 2023). Questo ha portato a diverse discussioni tra la CSI<sup>80</sup>,

<sup>75</sup> Amministrazione federale delle contribuzioni AFC (Sito web) – Principio dell'apporto di capitale

<sup>76</sup> Amministrazione federale delle contribuzioni AFC (Sito web) – Principio dell'apporto di capitale

<sup>77</sup> Sentenza TF 2C\_119/2018 del 14.11.2019 consid. 3.3 (libera traduzione dal tedesco)

<sup>78</sup> Sentenza TF 2C\_119/2018 del 14.11.2019 consid. 3.3 (libera traduzione dal tedesco)

<sup>79</sup> Sentenza TF 2C\_119/2018 del 14.11.2019 consid. 3.2 (libera traduzione dal tedesco)

<sup>80</sup> CSI, Analyse des Vorstandes SSK zum neuen Rechnungslegungsrecht

i tribunali<sup>81</sup> e alcuni esperti del settore<sup>82</sup> principalmente sul tema di come queste nuove disposizioni legali andassero ad influenzare il bilancio commerciale per modificarlo in bilancio fiscale e renderlo conforme per le autorità fiscali.

Prima dei cambiamenti conseguenti alla riforma sul diritto contabile nel CO (in vigore dal 2013), come visto nel capitolo 4, le azioni proprie venivano registrate come attivi di bilancio e allo stesso tempo veniva costituita una riserva a sé stante e del medesimo importo nei passivi. L'acquisto di azioni proprie con la relativa iscrizione a bilancio descritta poc'anzi non portava nessuna conseguenza al conto economico della società e secondo il principio di preminenza non generava nessuna conseguenza in termini di imposta sull'utile e imposta sul capitale<sup>83</sup> (Amministrazione federale delle contribuzioni, 2023, p. 6). Nel caso poi di una successiva rivendita, l'utile o la perdita contabile realizzata era soggetta ad imposta.

È interessante ora comprendere come viene disciplinato il trattamento fiscale delle azioni proprie detenute dalla società in base agli articoli di legge attualmente in vigore. Per comprendere al meglio la prassi applicata dalle autorità fiscali cantonali è opportuno consultare le prese di posizione della Conferenza svizzera delle imposte (CSI). Quest'ultima è stata costituita nel 1919 come unione delle autorità fiscali svizzere, di cui i membri sono le Amministrazioni fiscali cantonali e l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)<sup>84</sup> (CSI Conferenza svizzera delle imposte, 2023). Lo scopo della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) è quello di *“coordinare tra di loro le legislazioni fiscali dei cantoni e della Confederazione, così come la loro applicazione e il loro sviluppo”*<sup>85</sup> (CSI Conferenza svizzera delle imposte, 2023). Per le azioni proprie però, la prassi adottata fino al 4 febbraio 2020<sup>86</sup> dalle autorità fiscali cantonali dettata dalla CSI è stata contestata e oggetto di diverse sentenze di Tribunali cantonali e del Tribunale federale che saranno in parte oggetto del prossimo sotto capitolo.

## a) Imposta sul capitale

In generale, l'imposta cantonale<sup>87</sup> sul capitale ha per oggetto il capitale proprio (art. 29 cpv. 1 LAID). Più nel dettaglio il capitale proprio imponibile per le società di capitali consiste nel capitale azionario o sociale liberato, nelle riserve palesi e nelle riserve occulte costituite mediante utili tassati (art. 29 cpv. 2 lett. a LAID). Si pone l'accento sul fatto che il capitale

<sup>81</sup> Sentenza TF 2C\_119/2018 del 14.11.2019 consid. 3 ss.; sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22.11.2016 consid. 3b)bb)bbb)cccc)

<sup>82</sup> Fabian Duss, Michael Felber – Paradigmenwechsel beim Rückkauf eigener Beteiligungsrechte, cap. 3.4; Monique Schnell Luchsinger, Pascal Montavon – L'acquisition par la SA et la SÀRL de leurs propres parts de capital (2° partie: Aspects fiscaux), cap. VI.

<sup>83</sup> AFC, Circolare n. 5 Riforma 1997 dell'imposizione delle imprese – nuova regolamentazione dell'acquisto di propri diritti di partecipazione del 19.08.1999, pg. 6, nota 4.1

<sup>84</sup> CSI (Sito web) – La Conferenza

<sup>85</sup> CSI (Sito web) – La Conferenza

<sup>86</sup> CSI, Analyse des Vorstandes SSK zum neuen Rechnungslegungsrecht – Aktualisierung 26.11.2014, p. 3

<sup>87</sup> L'imposta sul capitale viene riscossa solo ai fini dell'imposta cantonale e comunale. In Ticino l'aliquota dell'imposta cantonale sul capitale ammonta all'1.5 per mille del capitale imponibile (art. 87 cpv. 1 LT). A livello comunale viene applicato il moltiplicatore d'imposta comunale prendendo come riferimento l'imposta cantonale.

proprio fiscalmente imponibile si differenzia da quello commerciale in quanto sono incluse le riserve occulte costituite con gli utili tassati<sup>88</sup> (Aspesi & Codoni, 2023, p. 199-200).

Per quanto concerne il trattamento fiscale delle azioni proprie in riferimento all'imposta sul capitale, la CSI ha emanato inizialmente nel 2013 una pubblicazione contenente l'analisi sulla nuova legge contabile. Questo comunicato è stato emesso come conseguenza della revisione del diritto contabile entrata in vigore nel 2013. In questo documento si prende atto del cambiamento avvenuto nel diritto contabile sulle norme di presentazione dei conti, nello specifico dell'art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e CO. L'articolo in questione prevede, come visto nei capitoli precedenti, che le azioni proprie devono essere indicate come voce negativa nel capitale proprio. Nonostante ciò, la CSI comunica che si tratta solo di un cambiamento di presentazione dei conti che non ha nessuna influenza e non modifica la prassi del diritto tributario<sup>89</sup> (CSI Conferenza svizzera delle imposte, 2023, p. 3). Nel documento si rimarca l'incongruenza con il diritto societario e si precisa come le disposizioni più nuove, più specifiche e più appropriate del diritto contabile prevalgono su quelle del diritto societario<sup>90</sup> (CSI Conferenza svizzera delle imposte, 2023, p. 3).

Nel 2014, la CSI emana un aggiornamento al precedente comunicato del 2013<sup>91</sup> volto a precisare che le azioni proprie sono un'attività effettiva sia dal punto di vista civilistico che fiscale e, a conseguenza di ciò, le perdite di valore non realizzate tra il valore di mercato e i costi di acquisizione possono essere rivendicate dai contribuenti nel bilancio fiscale con un effetto sugli utili<sup>92</sup> (CSI Conferenza svizzera delle imposte, 2023, p. 3). Viene applicata questa fattispecie anche se nel bilancio commerciale, secondo le nuove disposizioni del diritto contabile, le azioni proprie non possono più essere iscritte e trattate come attivi di bilancio. Si precisa inoltre come la posta negativa delle azioni proprie iscritte nei passivi a diminuzione del capitale proprio non riduce il capitale proprio imponibile<sup>93</sup> (CSI Conferenza svizzera delle imposte, 2023, p. 3). Proprio quest'ultimo aspetto ha dato seguito a diverse discussioni che si sono concluse davanti ad un tribunale.

Nell'esempio seguente viene presentato come viene applicato a livello pratico quanto previsto dai comunicati emanati dalla CSI e come è evoluta la prassi delle autorità fiscali.

***Esempio 5:** la società Gamma, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, ha iscritto le azioni proprie detenute nel bilancio commerciale come voce negativa del capitale proprio. Per le azioni proprie attualmente detenute dalla società, al momento dell'acquisto, non è stata riscossa l'imposta preventiva in quanto non sono stante acquistate a seguito di una decisione di riduzione del capitale azionario o nell'intento di ridurlo, tanto meno sono stati superati i limiti*

---

<sup>88</sup> Novità fiscali (N° 4 aprile 2021), Luca Aspesi, Francesca Codoni – Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 199-200

<sup>89</sup> CSI, Analyse des Vorstandes SSK zum neuen Rechnungslegungsrecht vom 12.02.2013, p. 3

<sup>90</sup> CSI, Analyse des Vorstandes SSK zum neuen Rechnungslegungsrecht vom 12.02.2013, p. 3

<sup>91</sup> CSI, Analyse des Vorstandes SSK zum neuen Rechnungslegungsrecht – Aktualisierung 26.11.2014, p. 3

<sup>92</sup> CSI, (nota 89 sopraccitata)

<sup>93</sup> CSI, (nota 89 sopraccitata)

*agli artt. 659 o 783 CO. La società possiede le azioni proprie da due anni, dunque il termine di detenzione di sei anni entro il quale bisogna rivendere quest'ultime non è ancora scaduto. La società ha dichiarato un capitale proprio alle autorità fiscali del Cantone in cui ha sede pari a CHF 90'000'000. L'autorità fiscale, dopo aver esaminato la pratica, nelle sue valutazioni ha aggiunto un importo pari a CHF 10'000'000 al capitale proprio. L'importo aggiunto corrisponde alla posta negativa del capitale proprio relativa alle azioni proprie per le quali non è sorto il credito fiscale dell'imposta preventiva secondo le condizioni della liquidazione parziale diretta incondizionata e non è ancora scaduto il termine del periodo di detenzione secondo la liquidazione parziale condizionata. La società non è stata d'accordo con questa decisione, siccome ha iscritto le azioni proprie come disposto dal diritto contabile. D'altro canto, l'autorità fiscale ritiene che sebbene la voce negativa del capitale proprio per le azioni proprie fosse stata correttamente iscritta a bilancio commerciale, quest'ultima doveva essere aggiunta al capitale proprio imponibile dal punto di vista del diritto fiscale in quanto non era ancora stata riscossa l'imposta preventiva. Si è proceduto dunque per vie legali.*

L'esempio descritto è stato ripreso e adattato da una fattispecie realmente accaduta nel Canton Zurigo, per la quale si è espresso il tribunale amministrativo del medesimo Cantone tramite una sentenza<sup>94</sup>. Nella figura 12 viene proposto un breve estratto liberamente tradotto dal tedesco.

Figura 12 - Estratto Sentenza Verwaltungsgericht des Kantons Zürich SB2016.00117

**Estratto Sentenza Verwaltungsgericht des Kantons Zürich SB2016.00117 del 20.12.2017**

4.2 L'importo del capitale proprio indicato nel bilancio commerciale, compresa la voce contestata delle azioni proprie, è indiscutibile. Poiché il Tribunale tributario è giunto alla conclusione che la legge fiscale non contiene alcuna norma correttiva in merito alle azioni proprie che consente di discostarsi dal bilancio commerciale, ha fissato il capitale proprio imponibile pari a CHF 90'000'000\* in conformità alla dichiarazione dei redditi. ...

*\*(cifra non reale, adattata all'esempio)*

**Fonte:** elaborazione propria sulla base di (Verwaltungsgericht des Kantons Zürich SB.2016.00117, 2023)

Il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo ha dunque valutato il capitale proprio imponibile della società in questione sulla base del capitale proprio riportato nel bilancio commerciale, conformemente al principio di preminenza<sup>95</sup> (Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 2. Abteilung, vom 20. Dezember 2017 (SB.2016.00017), 2023). Ha inoltre espresso come anche l'art. 4a LIP non rappresenti una norma correttiva del diritto fiscale. La sentenza è stata successivamente impugnata dalle autorità fiscali in questione, che hanno presentato ricorso presso il Tribunale federale.

<sup>94</sup> Sentenza Verwaltungsgericht des Kantons Zürich SB2016.00117 del 20 dicembre 2017

<sup>95</sup> Sentenza Verwaltungsgericht des Kantons Zürich SB2016.00117 del 20 dicembre 2017, consid. 10

Secondo quest'ultime nella legge sull'imposta preventiva è presente l'art. 4a LIP che deve essere inteso come una norma correttiva del diritto fiscale.

Il Tribunale ha successivamente esaminato il ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo e si è espresso attraverso una sentenza il 14 novembre 2019<sup>96</sup>. Il Tribunale federale ha espresso come la sentenza impugnata risulta conforme al diritto federale, nella figura numero 13 viene esposto un estratto liberamente tradotto dal tedesco.

Figura 13 - Estratto Sentenza TF 2C\_119/2018 del 14.11.2019

**Estratto Sentenza TF 2C\_119/2018 del 14.11.2019**

3.3 Il bilancio commerciale redatto secondo le norme del diritto commerciale è determinante per il bilancio fiscale, nella misura in cui non intervengono disposizioni correttive del diritto fiscale ...

4. ... sia il principio di materialità che la realtà economica depongono a favore della deduzione della voce di capitale negativo per le quote di capitale proprio ai sensi dell'art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e CO per la valutazione dell'imposta sul capitale.

**Fonte:** elaborazione propria sulla base di (Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 2. Abteilung, vom 20. Dezember 2017 (SB.2016.00017), 2023)

Nello specifico si nota come anche per il TF non vi è alcuna disposizione correttiva che permette di modificare il bilancio commerciale. Il ricorso delle autorità fiscali è risultato dunque infondato ed è stato respinto. A seguito di questa sentenza, a partire dal 5 febbraio 2020 le autorità fiscali, tramite un nuovo aggiornamento al comunicato da parte della CSI<sup>97</sup>, si sono adeguate modificando la loro prassi. Nell'ultima pubblicazione aggiornata della CSI si nota come sia stata inserita la seguente frase: *“la voce negativa per le azioni proprie riduce il capitale proprio imponibile<sup>98</sup>”* (CSI Conferenza svizzera delle imposte, 2023, p. 4). Sempre nel medesimo comunicato si precisa come secondo il TF la connessione del sistema fiscale tra l'IP e l'imposta sul reddito sembra essere troppo debole per interrompere la rilevanza del bilancio commerciale per l'imposta sul capitale<sup>99</sup> (CSI Conferenza svizzera delle imposte, 2023, p. 4).

<sup>96</sup> Sentenza TF 2C\_119/2018 del 14 novembre 2019

<sup>97</sup> CSI, Analyse des Vorstandes SSK zum neuen Rechnungslegungsrecht – Aktualisierung vom 5 Februar 2020, p. 3-4

<sup>98</sup> CSI, Analyse des Vorstandes SSK zum neuen Rechnungslegungsrecht – Aktualisierung vom 5 Februar 2020, p. 4

<sup>99</sup> CSI, Analyse des Vorstandes SSK zum neuen Rechnungslegungsrecht – Aktualisierung vom 5 Februar 2020, p. 4



## b) Imposta sull'utile

In generale, l'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto (art. 57 LIFD) ed è prelevata a livello federale, cantonale e comunale<sup>100</sup>. Per determinare l'utile imponibile di una società di capitali si parte dal saldo del conto profitti e perdite secondo il principio della preminenza del bilancio commerciale (art. 58 cpv. 1 lett. a LIFD).

Per determinare gli effetti fiscali delle azioni proprie sull'imposta sull'utile è opportuno dividere quest'ultimi in quattro differenti momenti, ovvero: in caso di acquisto di azioni proprie, in caso di detenzione di quest'ultime, in caso di rivendita a terzi (rimessa in circolazione) e in caso di distruzione<sup>101</sup> (Aspesi & Codoni, 2023, p. 201-202). Questi quattro scenari generano valutazioni e trattamenti contabili diversi che portano a conseguenze differenti sul conto economico.

In caso di acquisto di azioni proprie da parte della società stessa, la società è tenuta ad iscriverle a bilancio le azioni proprie al valore d'acquisto come posta negativa del capitale proprio (art. 959a cpv. 2 n. 3 lett. e CO). Questa operazione relativa all'acquisto non riguarda il conto economico della società, è dunque ininfluente ai fini dell'imposta sull'utile. Anche secondo le disposizioni del diritto contabile previgenti la riforma contabile del 2013, la registrazione dell'acquisto delle azioni proprie non aveva effetti sul conto economico e di conseguenza sull'imposta sull'utile.

Nel periodo di detenzione delle azioni proprie, le conseguenze fiscali sull'imposta sull'utile sono state oggetto di diverse discussioni principalmente tra la CSI, le autorità fiscali e il Tribunale cantonale di Zurigo. In primo luogo, il periodo di detenzione si riferisce al periodo temporale dalla prima registrazione contabile relativa all'acquisto delle azioni proprie fino a quando la società se ne priva attraverso la vendita a terzi, distruzione o altri motivi. Una volta registrate, secondo il diritto contabile, il valore contabile delle azioni proprie non può subire variazioni<sup>102</sup> (Aspesi & Codoni, 2023). La posta negativa dei passivi contenente le azioni proprie può variare nel suo ammontare unicamente in caso di nuovo acquisto, trasferimento o cancellazione dei titoli<sup>103</sup> (Aspesi & Codoni, 2023, p. 201-202). Per gli effetti fiscali della detenzione delle azioni proprie sull'imposta sull'utile ci sono due visioni differenti. Da un parte vi è la CSI, che tramite l'ultima pubblicazione<sup>104</sup>, alla quale le autorità fiscali fanno riferimento, per quanto concerne l'imposta sull'utile viene descritto come *“le azioni proprie sono un'attività effettiva sia dal punto di vista civilistico che fiscale, pertanto le perdite di valore non realizzate*

---

<sup>100</sup> Aliquota imposta federale sull'utile per le società di capitali è pari all'8.5% dell'utile netto (art. 68 LIFD). A livello cantonale in Ticino viene applicata un'aliquota pari al 5.5% dell'utile netto (art. 78 cpv. 1 LT). A livello comunale si applica il moltiplicatore d'imposta comunale prendendo come riferimento l'imposta cantonale di base.

<sup>101</sup> Novità fiscali (N° 4 aprile 2021), Luca Aspesi, Francesca Codoni – Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 201-202

<sup>102</sup> Principio valido anche per le raccomandazioni SWISS GAAP FER (FER 24 nota 3)

<sup>103</sup> Novità fiscali (N° 4 aprile 2021), Luca Aspesi, Francesca Codoni – Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 201-202

<sup>104</sup> CSI, Analyse des Vorstandes SSK zum neuen Rechnungslegungsrecht – Aktualisierung vom 5 Februar 2020, p. 4

*tra il valore di mercato e il costo di acquisizione possono essere fatte valere dai contribuenti nel bilancio fiscale con effetto sui profitti anche se non possono più essere registrate nella contabilità commerciale*<sup>105</sup> (CSI Conferenza svizzera delle imposte, 2023, p. 4). Sempre secondo la medesima pubblicazione, d'altro canto, i recuperi di valore, ovvero le rivalutazioni in seguito ad una rettifica di valore, sono inoltre imponibili come utile fino al costo di investimento<sup>106</sup> (CSI Conferenza svizzera delle imposte, 2023, p. 4). Secondo la CSI per le azioni proprie è riservato, in linea di principio, il medesimo trattamento fiscale come applicato per i conti registrati nell'attivo fisso di bilancio. La CSI sempre tramite la stessa pubblicazione e come visto in precedenza, solamente per l'imposta sul capitale prende atto che la voce negativa di bilancio contenente le azioni proprie riduce il capitale proprio imponibile. Per l'imposta sull'utile, siccome il TF non si è espresso al riguardo, le azioni proprie vengono trattate come un'attività effettiva dal punto di vista civilistico e fiscale. D'opposto avviso è il Tribunale amministrativo di Zurigo, che attraverso una sentenza<sup>107</sup> ritiene che non sia permesso discostarsi dal saldo profitti e perdite secondo il bilancio commerciale senza una norma correttiva. Nella figura numero 14 viene riportato un estratto della sentenza liberamente tradotta dal tedesco.

Figura 14 - Estratto sentenza Steuerreursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115

**Estratto Sentenza Steuerreursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 novembre 2016**

3b) bb) bbb) aaaa)

Le fluttuazioni del valore dei titoli azionari propri rimangono quindi fiscalmente neutre ai sensi della nuova legge durante il periodo di detenzione, indipendentemente dal fatto che l'acquisizione abbiamo comportato o meno una liquidazione dell'imposta preventiva.

**Fonte:** elaborazione propria sulla base di (Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115, 2023)

Secondo il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, le variazioni del valore delle azioni proprie rimangono fiscalmente neutre in quanto non rilevate a conto economico secondo le nuove disposizioni contabili. Per potersi discostare dai conti commerciali, come per quanto visto in precedenza per l'imposta sul capitale, manca una norma fiscale in grado di poter correggere ai fini fiscali il conto economico. Il TF non si è ancora espresso in maniera esplicita in relazione all'imposta sull'utile, ma nella sentenza relativa alla determinazione del capitale proprio imponibile in caso di acquisto di azioni proprie<sup>108</sup>, ha precisato come il trattamento delle stesse come attivi di bilancio si discosti dalla realtà economica (Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 2. Abteilung, vom 20. Dezember 2017

<sup>105</sup> CSI, Analyse des Vorstandes SSK zum neuen Rechnungslegungsrecht – Aktualisierung vom 5 Februar 2020, p. 4

<sup>106</sup> CSI, Analyse des Vorstandes SSK zum neuen Rechnungslegungsrecht – Aktualisierung vom 5 Februar 2020, p. 4

<sup>107</sup> Sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 novembre 2016, consid. 3b ss.

<sup>108</sup> Sentenza TF 2C\_119/2018 del 14 novembre 2019 consid. 4.2.4.

(SB.2016.00017), 2023). In questo senso, anche se non è stata ancora pubblicata una sentenza, queste considerazioni portano a pensare che il TF sia più in linea con il trattamento descritto dal Tribunale amministrativo del Canton Zurigo. Quindi in questo senso, la detenzione delle azioni proprie con le relative fluttuazioni non rilevate a bilancio, non avrebbero conseguenze fiscali per l'imposta sull'utile. Tramite il successivo esempio viene esposta in maniera numerica questa dinamica e i relativi trattamenti differenti secondo la CSI e il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo.

*Esempio 6: a gennaio 2022 Alfa SA acquista 100 azioni proprie quotate in borsa del valore nominale di CHF 1'000 al costo complessivo di CHF 150'000 (100 azioni x corso CHF 1'500 cadauna). Le azioni vengono correttamente iscritte a bilancio in deduzione del capitale proprio per il valore di CHF 150'000. Nel primo trimestre di detenzione delle azioni proprie, quest'ultime subiscono una fluttuazione negativa di valore pari a CHF 50 cadauna, per un valore complessivo pari a CHF 5'000 (100 azioni x CHF 50 perdita di valore). Il trattamento fiscale secondo CSI è il seguente: CHF 5'000 rappresentano una perdita di valore non realizzata, in quanto il valore di mercato delle azioni è diminuito. Siccome per la CSI le azioni proprie sono un'attività effettiva sia dal punto di vista civilistico che fiscale, questa perdita di valore non realizzata può essere fatta valere nel bilancio fiscale con effetto sui profitti (diminuendoli). Il trattamento fiscale secondo il Tribunale amministrativo Canton Zurigo è invece il seguente: CHF 5'000 rappresentano una fluttuazione di valore dei titoli azionari propri che rimane fiscalmente neutra in quanto non rilevata a conto economico commerciale.*

*Come seconda variante del medesimo esempio, passato un semestre dall'acquisto, le azioni proprie quotate in borsa hanno un aumento positivo del valore pari a CHF 80 cadauna, per un ammontare complessivo di CHF 8'000 (100 azioni x aumento valore CHF 80). In borsa, prima di tale aumento le azioni valevano CHF 145'000 (100 azioni x corso CHF 1'450), erano state acquistate ad un valore pari a CHF 150'000 (100 azioni x corso CHF 1500) e attualmente secondo il mercato borsistico hanno un valore di CHF 153'000 (100 azioni x corso CHF 1'530). Secondo la CSI il trattamento fiscale è il seguente: si tratta di una rivalutazione in seguito ad una rettifica di valore ed è imponibile come utile fino al costo d'investimento. Nel caso specifico l'aumento di valore pari ad un ammontare complessivo di CHF 8'000 porta ad un valore complessivo delle azioni (CHF 153'000) superiore al costo d'investimento (CHF 150'000). È imponibile solamente la differenza tra il costo d'investimento (CHF 150'000) e il valore precedente all'aumento di valore (CHF 145'000), per un utile imponibile pari a CHF 5'000 (CHF 150'000 – CHF 145'000). Il trattamento fiscale secondo Tribunale amministrativo Canton Zurigo è invece il seguente: CHF 5'000 rappresentano una fluttuazione di valore dei titoli azionari propri che rimane fiscalmente neutra in quanto non rilevata a conto economico commerciale.*

In caso di rivendita a terzi delle azioni proprie, ovvero in caso di rimessa in circolazione, si nota un'intensificazione delle discussioni tra CSI<sup>109</sup>, Tribunale cantonale<sup>110</sup> ed esperti del settore<sup>111</sup> relative a quali siano i corretti effetti fiscali sull'imposta sull'utile. Questo perché è sempre più importante l'influenza dettata dal conto economico commerciale. La registrazione contabile è fondamentale per determinare in seguito gli effetti fiscali, nel caso della rimessa in circolazione delle azioni proprie le visioni relative alla contabilizzazione sono diverse. Di principio, in caso di rivendita delle azioni proprie la voce negativa nei passivi si riduce al massimo fino al valore d'acquisto. Per l'eventuale utile o perdita realizzata dalla vendita, ovvero la differenza tra il valore di vendita e il costo d'acquisto, non vi sono chiare disposizioni in merito alla registrazione con o senza incidenza al conto economico<sup>112</sup> (Aspesi & Codoni, 2023, p. 201-202). Nello specifico se la registrazione dell'eventuale utile o perdita deve essere registrata a carico del capitale proprio oppure come ricavo o costo straordinario<sup>113</sup> (Aspesi & Codoni, 2023, p. 201-202). Nella pratica le società che si trovano in questa situazione hanno la possibilità di registrare questa operazione in maniere differenti. Al fine di determinare gli effetti fiscali è importante comprendere se le azioni proprie sono già state ammortizzate perché sono state raggiunte le condizioni che fanno scattare la liquidazione parziale diretta ai sensi dell'art. 4a LIP. Questo perché la CSI e l'AFC prevedono in tal caso (azioni proprie già ammortizzate) che la parte del valore di vendita che eccede il valore nominale viene considerata un apporto da capitale, anche definito Aggio e può essere registrata come riserva da apporti di capitale<sup>114</sup> (Amministrazione federale delle contribuzioni, 2023, p. 11). Se le azioni proprie non sono ancora state ammortizzate fiscalmente vengono considerate come un attivo e si procede come indicato nella pubblicazione della CSI<sup>115</sup>, ovvero: "le plusvalenze o minusvalenze contabili effettive hanno effetto fiscale al momento della cessione, indipendentemente dalla contabilità"<sup>116</sup> (CSI Conferenza svizzera delle imposte, 2023, p. 4).

Nella figura numero 15 vengono presentati schematicamente questi due scenari appena descritti.

---

<sup>109</sup> CSI, Analyse des Vorstandes SSK zum neuen Rechnungslegungsrecht – Aktualisierung vom 5 Februar 2020, p. 4

<sup>110</sup> Sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 novembre 2016, consid. 3b)bb)bbb)cccc)

<sup>111</sup> Fabian Duss, Michael Felber – Paradigmenwechsel beim Rückkauf eigener Beteiligungsrechte, cap. 3.4

<sup>112</sup> Novità fiscali (N° 4 aprile 2021), Luca Aspesi, Francesca Codoni – Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 201-202

<sup>113</sup> Novità fiscali (N° 4 aprile 2021), Luca Aspesi, Francesca Codoni – Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 201-202

<sup>114</sup> Circolare AFC n. 29b del 23 dicembre 2019 cifra 4.2.3 Riacquisto di propri diritti di partecipazione, p. 11

<sup>115</sup> CSI, Analyse des Vorstandes SSK zum neuen Rechnungslegungsrecht – Aktualisierung vom 5 Februar 2020, p. 4

<sup>116</sup> CSI, Analyse des Vorstandes SSK zum neuen Rechnungslegungsrecht – Aktualisierung vom 5 Februar 2020, p. 4

Figura 15 - Tabella conseguenze secondo AFC e CSI

| Conseguenze secondo AFC e CSI                   |   |   |
|---|---|---|
| Azioni proprie                                  | Ammortizzate  | Non ammortizzate  |
| Contabilizzazione utile o perdita della vendita | Parte che eccede il valore nominale considerata apporto di capitale (aggio) registrata nelle riserve da apporti di capitale | Trattasi fiscalmente di un attivo (costi o ricavi straordinari) |
| Soggetto ad imposta sull'utile?                 | NO  | SI  |

**Fonte:** elaborazione propria sulla base di (CSI Conferenza svizzera delle imposte, 2023) (Aspesi & Codoni, 2023)

Anche per questo tema il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo attraverso una sentenza<sup>117</sup> ha precisato le conseguenze della rimessa in circolazione delle azioni proprie. Per il Tribunale è importante il principio del bilancio commerciale; dunque, è importante comprendere se la registrazione contabile porta a delle conseguenze sul conto economico. Successivamente è anche importante considerare se le azioni sono già state ammortizzate secondo la liquidazione parziale diretta ai sensi dell'art. 4a LIP.

Il Tribunale ha diramato quattro possibili scenari a dipendenza dell'incidenza a bilancio e della trattenuta dell'imposta preventiva (azioni proprie già ammortizzate o meno). Nella figura 16 sono rappresentati in maniera sinottica gli scenari possibili.

<sup>117</sup> Sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 novembre 2016, consid. 3b)bb)bbb)cccc)

Figura 16 - Tabella conseguenze secondo Tribunale amministrativo Canton Zurigo

| Conseguenze secondo Tribunale amministrativo Canton Zurigo |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| Registrazione contabile                                    | Nessuna incidenza a CE  |   | Incidenza a CE  |   |
| Azioni proprie   | Ammortizzate  | Non ammortizzate  | Ammortizzate  | Non ammortizzate  |
| Contabilizzazione utile o perdita della vendita            | Parte che eccede il valore nominale considerata apporto di capitale (aggio) registrata nelle riserve da apporti di capitale. Perdita imputata alle riserve legali da capitale | Plusvalore registrato in "Altre riserve da capitale" con conseguente assoggettamento all'IP. Perdita imputata alle riserve legali da capitale | Utile della vendita rappresenta un apporto dai soci della società. Perdita dalla vendita, registrata come spesa non riconosciuta dall'uso commerciale (art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD) | Trattasi fiscalmente di un attivo (costi o ricavi straordinari) |
| Soggetto ad imposta sull'utile?                            | NO  | NO  | NO  | SI  |

**Fonte:** elaborazione propria sulla base di (Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115, 2023)

Nel caso di vendita di azioni proprie la cui registrazione contabile non incide sul conto economico e per le stesse è già stata trattenuta l'imposta preventiva (già ammortizzate), con i ricavi relativi alla vendita viene in parte compensata la voce negativa del capitale proprio fino al massimo del precedente valore d'acquisto delle azioni proprie. La parte che invece eccede il valore nominale (utile di vendita) viene accreditata alle riserve per apporti di capitale<sup>118</sup> (Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115, 2023). In caso di differenza negativa tra il prezzo di vendita e il precedente prezzo d'acquisto (perdita), quest'ultima viene compensata con la riserva legale di capitale<sup>119</sup> (Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115, 2023). Riassumendo nella fattispecie in cui la registrazione contabile non ha incidenza sul CE e per le azioni proprie è già stata trattenuta l'imposta preventiva, indipendentemente se è stata riscontrata una perdita o un utile derivante dalla rimessa in circolazione, questa operazione è esente dall'imposta sull'utile. Al fine di comprendere al meglio questa fattispecie viene proposto il seguente esempio numerico.

**Esempio 7:** Alfa SA nel 2021 ha acquistato azioni proprie per un valore ammontante a CHF 40'000 (costo d'investimento), per le quali ha già versato l'IP ai sensi dell'art. 4a LIP (c.d. liquidazione parziale diretta) e la registrazione contabile non ha incidenza sul CE. Ad agosto 2023 Alfa SA rivende tutte le azioni proprie in suo possesso, rimettendole dunque in circolazione, ad un prezzo complessivo ammontante a CHF 50'000 (ricavi derivanti dalla vendita). Con i ricavi viene in parte compensata la voce negativa del capitale proprio fino al

<sup>118</sup> Sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 novembre 2016 consid. 3b)bb)bbb)cccc)

<sup>119</sup> Sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 novembre 2016 consid. 3b)bb)bbb)cccc)

massimo del precedente valore d'acquisto delle azioni proprie (CHF 40'000). L'utile di vendita ammontante a CHF 10'000 (CHF 50'000 – CHF 40'000) viene accreditato alle riserve per apporti di capitale.

Figura 17 - RegISTRAZIONI contabili esempio 7 (variante 1)

| Conteggio di vendita |         | RegISTRAZIONE contabile a giornale |                                |                                |            |            |
|----------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| Valore di vendita    | 50'000  | <b>Dare</b>                        | <b>Avere</b>                   | <b>Testo</b>                   | <b>CHF</b> | <b>CHF</b> |
| -Valore d'acquisto   | -40'000 | Banca                              |                                | Vendita azioni proprie         | 50'000     |            |
| Utile di vendita     | 10'000  |                                    | Azioni proprie (CP)            | Compensazione voce negativa CP |            | 40'000     |
|                      |         |                                    | Riserve da apporti di capitale | Utile di vendita               |            | 10'000     |

**Fonte:** elaborazione propria sulla base di (Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115, 2023)

Come seconda variante del medesimo esempio, a parità di tutte le altre condizioni precedentemente descritte si suppone che varia solamente il prezzo complessivo di vendita e ammonti a CHF 30'000. In questo caso il valore di vendita (CHF 30'000) non è sufficiente per coprire il costo d'investimento (CHF 40'000), si riscontra una perdita pari a CHF 10'000. In questo caso si compensa la voce negativa contenente le azioni proprie dell'intero costo d'acquisto (CHF 40'000) e la differenza negativa (CHF 10'000) viene anch'essa compensata, ma con la riserva legale da capitale.

Figura 18 - RegISTRAZIONI contabili esempio 7 (variante 2)

| Conteggio di vendita |         | RegISTRAZIONE contabile a giornale |                     |                                |            |            |
|----------------------|---------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|------------|
| Valore di vendita    | 30'000  | <b>Dare</b>                        | <b>Avere</b>        | <b>Testo</b>                   | <b>CHF</b> | <b>CHF</b> |
| -Valore d'acquisto   | -40'000 | Banca                              |                     | Vendita azioni proprie         | 30'000     |            |
| Perdita da vendita   | -10'000 | RL da capitale                     |                     | Perdita da vendita             | 10'000     |            |
|                      |         |                                    | Azioni proprie (CP) | Compensazione voce negativa CP |            | 40'000     |

**Fonte:** elaborazione propria sulla base di (Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115, 2023)

Nel caso di vendita di azioni proprie la cui registrazione contabile non incide sul conto economico, ma per le quali non è ancora stata trattenuta l'IP ai sensi dell'art. 4a LIP (azioni proprie non ancora ammortizzate ai fini dell'IP), in primo luogo viene compensata la voce negativa del capitale proprio fino al massimo del precedente valore d'acquisto. La parte eccedente (utile) viene registrata nelle altre riserve legali da capitale, che sono delle riserve di capitale fiscalmente rilevanti<sup>120</sup> (Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115, 2023). In caso di perdita derivante dalla vendita, va registrata anch'essa nelle riserve legali da capitale, ma viene compensata<sup>121</sup> (Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115, 2023). Per la fattispecie in cui la registrazione contabile non ha incidenza sul CE e le azioni

<sup>120</sup> Sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 novembre 2016 consid. 3b)bb)bbb)cccc)

<sup>121</sup> Sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 novembre 2016 consid. 3b)bb)bbb)cccc)

proprie non sono state ancora ammortizzate ai fini dell'IP (c.d. liquidazione parziale) al momento della vendita non vi sono conseguenze fiscali sull'imposta sull'utile. Di seguito viene proposto un esempio numerico.

**Esempio 8:** Alfa SA nel 2021 ha acquistato azioni proprie per un valore ammontante a CHF 20'000 (costo d'investimento), per le quali non ha versato l'IP ai sensi dell'art. 4a LIP (c.d. liquidazione parziale diretta) e la registrazione contabile non ha incidenza sul CE. Ad agosto 2023 Alfa SA rivende tutte le azioni proprie in suo possesso, rimettendole dunque in circolazione, ad un prezzo complessivo ammontante a CHF 25'000 (ricavi derivanti dalla vendita). Con i ricavi viene in parte compensata la voce negativa del capitale proprio fino massimo del precedente valore d'acquisto delle azioni proprie (CHF 20'000). L'utile di vendita ammontante a CHF 5'000 (CHF 25'000 – CHF 20'000) viene accreditato alle altre riserve legali da capitale.

Figura 19 - RegISTRAZIONI contabili esempio 8 (variante 1)

| Conteggio di vendita |         | RegISTRAZIONE contabile a giornale |                                  |                                |            |            |
|----------------------|---------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| Valore di vendita    | 25'000  | <b>Dare</b>                        | <b>Avere</b>                     | <b>Testo</b>                   | <b>CHF</b> | <b>CHF</b> |
| -Valore d'acquisto   | -20'000 | Banca                              |                                  | Vendita azioni proprie         | 25'000     |            |
| Utile di vendita     | 5'000   |                                    | Azioni proprie (CP)              | Compensazione voce negativa CP |            | 20'000     |
|                      |         |                                    | Altre riserve legali da capitale | Utile di vendita               |            | 5'000      |

**Fonte:** elaborazione propria sulla base di (Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115, 2023)

Come seconda variante del medesimo esempio, a parità di tutte le altre condizioni precedentemente descritte si suppone che varia solamente il prezzo complessivo di vendita e ammonti a CHF 15'000. In questo caso il valore di vendita (CHF 15'000) non è sufficiente per coprire il costo d'investimento (CHF 20'000), si riscontra una perdita pari a CHF 5'000. In questo caso si compensa la voce negativa contenente le azioni proprie dell'intero costo d'acquisto (CHF 20'000) e la differenza negativa (CHF 5'000) viene anch'essa compensata, ma con la riserva legale da capitale.

Figura 20 - RegISTRAZIONI contabili esempio 8 (variante 2)

| Conteggio di vendita |         | RegISTRAZIONE contabile a giornale |                     |                                |            |            |
|----------------------|---------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|------------|
| Valore di vendita    | 15'000  | <b>Dare</b>                        | <b>Avere</b>        | <b>Testo</b>                   | <b>CHF</b> | <b>CHF</b> |
| -Valore d'acquisto   | -20'000 | Banca                              |                     | Vendita azioni proprie         | 15'000     |            |
| Perdita da vendita   | -5'000  | RL da capitale                     |                     | Perdita da vendita             | 5'000      |            |
|                      |         |                                    | Azioni proprie (CP) | Compensazione voce negativa CP |            | 20'000     |

**Fonte:** elaborazione propria sulla base di (Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115, 2023)

Nel caso di vendita di azioni proprie la cui registrazione contabile ha incidenza sul CE e quest'ultime sono già state ammortizzate ai fini dell'IP, in primo luogo viene compensata la voce negativa del capitale proprio fino al massimo del precedente valore d'acquisto. La parte eccedente (utile), grazie all'applicazione dell'art. 60 lett. a LIFD rappresenta un apporto dai soci della società, viene registrata nelle riserve di capitale rilevanti ai fini fiscali e non



rappresenta dunque utile imponibile<sup>122</sup> (Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115, 2023). Nel caso invece di perdita derivante dalla vendita, quest'ultima viene considerata dalla società di capitali come una spesa non riconosciuta dall'uso commerciale (art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD). Anche in questi casi, sia l'eventuale utile che l'eventuale perdita, non sono soggetti all'imposta sull'utile.

**Esempio 9:** Alfa SA nel 2021 ha acquistato azioni proprie per un valore ammontante a CHF 50'000 (costo d'investimento), per le quali ha versato l'IP ai sensi dell'art. 4a LIP (c.d. liquidazione parziale diretta) e la registrazione contabile ha incidenza sul CE. Ad agosto 2023 Alfa SA rivende tutte le azioni proprie in suo possesso, rimettendole dunque in circolazione, ad un prezzo complessivo ammontante a CHF 60'000 (ricavi derivanti dalla vendita). Con i ricavi viene in parte compensata la voce negativa del capitale proprio fino massimo del precedente valore d'acquisto delle azioni proprie (CHF 50'000). L'utile di vendita ammontante a CHF 10'000 (CHF 60'000 – CHF 50'000) viene accreditato alle riserve legali da capitale.

Figura 21 - Registrazioni contabili esempio 9 (variante 1)

| Conteggio di vendita |         | Registrazione contabile a giornale |                            |                                |            |            |
|----------------------|---------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| Valore di vendita    | 60'000  | <b>Dare</b>                        | <b>Avere</b>               | <b>Testo</b>                   | <b>CHF</b> | <b>CHF</b> |
| -Valore d'acquisto   | -50'000 | Banca                              |                            | Vendita azioni proprie         | 60'000     |            |
| Utile di vendita     | 10'000  |                                    | Azioni proprie (CP)        | Compensazione voce negativa CP |            | 50'000     |
|                      |         |                                    | Riserve legali da capitale | Utile di vendita               |            | 10'000     |

**Fonte:** elaborazione propria sulla base di (Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115, 2023)

Come seconda variante del medesimo esempio, a parità di tutte le altre condizioni precedentemente descritte si suppone che varia solamente il prezzo complessivo di vendita e ammonta a CHF 40'000. In questo caso il valore di vendita (CHF 40'000) non è sufficiente per coprire il costo d'investimento (CHF 50'000), si riscontra una perdita pari a CHF 10'000. In questo caso si compensa la voce negativa contenente le azioni proprie dell'intero costo d'acquisto (CHF 50'000) e la differenza negativa (CHF 10'000) viene considerata come una spesa non riconosciuta dall'uso commerciale.

Figura 22 - Registrazioni contabili esempio 9 (variante 2)

| Conteggio di vendita |         | Registrazione contabile a giornale |                     |                                |            |            |
|----------------------|---------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|------------|
| Valore di vendita    | 40'000  | <b>Dare</b>                        | <b>Avere</b>        | <b>Testo</b>                   | <b>CHF</b> | <b>CHF</b> |
| -Valore d'acquisto   | -50'000 | Banca                              |                     | Vendita azioni proprie         | 40'000     |            |
| Perdita da vendita   | -10'000 | Riserve facoltative da utili       |                     | Perdita da vendita             | 10'000     |            |
|                      |         |                                    | Azioni proprie (CP) | Compensazione voce negativa CP |            | 50'000     |

<sup>122</sup> Sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 novembre 2016 consid. 3b)bb)bbb)cccc)

**Fonte:** elaborazione propria sulla base di (Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115, 2023)

Infine, nel caso di vendita di azioni proprie la cui registrazione contabile ha incidenza sul CE e per le quali non è ancora stata trattenuta l'IP (azioni proprie non ammortizzate), le differenze che rimangono dopo la compensazione della voce negativa del capitale proprio sono soggetti ad imposta sull'utile. Questo perché vengono considerate fiscalmente un attivo, come previsto anche dalla CSI e l'eventuale utile viene registrato come ricavo straordinario e l'eventuale perdita nel conto costi straordinari. L'utile influenza positivamente il risultato del periodo fiscale e dunque viene imposto, mentre la perdita riduce l'utile imponibile.

***Esempio 10:** Alfa SA nel 2021 ha acquistato azioni proprie per un valore ammontante a CHF 50'000 (costo d'investimento), per le quali non ha ancora versato l'IP ai sensi dell'art. 4a LIP (c.d. liquidazione parziale diretta) e la registrazione contabile ha incidenza sul CE. Ad agosto 2023 Alfa SA rivende tutte le azioni proprie in suo possesso, rimettendole dunque in circolazione, ad un prezzo complessivo ammontante a CHF 60'000 (ricavi derivanti dalla vendita). Con i ricavi viene in parte compensata la voce negativa del capitale proprio fino massimo del precedente valore d'acquisto delle azioni proprie (CHF 50'000). L'utile di vendita ammontante a CHF 10'000 (CHF 60'000 – CHF 50'000) viene registrato a conto economico come ricavo straordinario andando ad aumentare l'utile imponibile.*

Figura 23 - RegISTRAZIONI contabili esempio 10 (variante 1)

| Conteggio di vendita |               | RegISTRAZIONE contabile a giornale |                              |                                |            |            |
|----------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|
| Valore di vendita    | 60'000        | <b>Dare</b>                        | <b>Avere</b>                 | <b>Testo</b>                   | <b>CHF</b> | <b>CHF</b> |
| -Valore d'acquisto   | -50'000       | Banca                              |                              | Vendita azioni proprie         | 60'000     |            |
| Utile di vendita     | <b>10'000</b> |                                    | Azioni proprie (CP)          | Compensazione voce negativa CP |            | 50'000     |
|                      |               |                                    | <b>Ricavo straordinario*</b> | Utile di vendita               |            | 10'000     |

\* Con conseguenze in riferimento all'imposta sull'utile

**Fonte:** elaborazione propria sulla base di (Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115, 2023)

*Come seconda variante del medesimo esempio, a parità di tutte le altre condizioni precedentemente descritte si suppone che varia solamente il prezzo complessivo di vendita e ammonta a CHF 40'000. In questo caso il valore di vendita (CHF 40'000) non è sufficiente per coprire il costo d'investimento (CHF 50'000), si riscontra una perdita pari a CHF 10'000. In questo caso si compensa la voce negativa contenente le azioni proprie dell'intero costo d'acquisto (CHF 50'000) e la differenza negativa (CHF 10'000) viene considerata come un costo straordinario che andrà a ridurre l'utile imponibile.*

Figura 24 - RegISTRAZIONI contabili esempio 10 (variante 2)

| Conteggio di vendita |         | RegISTRAZIONE contabile a giornale |                     |                                |            |            |
|----------------------|---------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|------------|
| Valore di vendita    | 40'000  | <b>Dare</b>                        | <b>Avere</b>        | <b>Testo</b>                   | <b>CHF</b> | <b>CHF</b> |
| -Valore d'acquisto   | -50'000 | Banca                              |                     | Vendita azioni proprie         | 40'000     |            |
| Perdita da vendita   | -10'000 | Costo straordinario*               |                     | Perdita da vendita             | 10'000     |            |
|                      |         |                                    | Azioni proprie (CP) | Compensazione voce negativa CP |            | 50'000     |

\*Con conseguenze in riferimento all'imposta sull'utile

**Fonte:** elaborazione propria sulla base di (Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115, 2023)

È opportuno precisare ancora come, quanto previsto dal Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, non è stato ancora confermato dal TF. Quest'ultimo non si è ancora espresso in maniera diretta in ambito delle conseguenze fiscali delle azioni proprie sull'imposta sull'utile.

Nell'ultimo dei quattro scenari, ovvero nel caso in cui le azioni proprie vengono acquistate per poi essere distrutte, ci si trova nella situazione in cui la società riduce il capitale annullando o distruggendo le azioni proprie acquistate (c.d. riduzione formale di capitale). Subito dopo aver acquistato le azioni proprie è doveroso determinare con quali riserve deve essere effettuato il successivo storno delle stesse, solitamente si utilizzano le riserve da apporti di capitale fiscalmente riconosciute<sup>123</sup> (Schnell Luchsinger & Montavon, 2023, p. 7). Dal momento in cui le azioni proprie vengono distrutte, la posta negativa a bilancio contenente le azioni proprie viene compensata con il valore nominale del capitale della società<sup>124</sup> (Schnell Luchsinger & Montavon, 2023, p. 7). Nel caso in cui vi sia una parte restante, ovvero la differenza positiva tra il valore di acquisizione e il valore nominale, lo storno viene imputato, qualora fosse presente a bilancio, alla riserva da apporto di capitale fiscalmente riconosciuta, altrimenti lo storno deve essere imputato agli utili riportati<sup>125</sup> (Schnell Luchsinger & Montavon, 2023, p. 7). Se le azioni proprie vengono acquistate ad un valore inferiore al valore nominale, nell'annullamento solo una parte del valore nominale può essere compensata con la posizione negativa (Schnell Luchsinger & Montavon, 2023, p. 7). La parte restante del valore nominale da ridurre, ovvero la differenza negativa tra il valore di acquisizione e il valore nominale deve essere accreditata alla riserva per conferimenti di capitale fiscalmente riconosciuta<sup>126</sup> (Schnell Luchsinger & Montavon, 2023, p. 7). Di seguito viene proposto un esempio.

***Esempio 11:** Alfa SA con un capitale sociale di CHF 1'000'000 e una riserva da apporti di capitale pari a CHF 150'000 acquista 100 azioni proprie del valore nominale di CHF 1'000 cadauna (10% del capitale) al valore di CHF 150'000 complessivi. Subito dopo averle*

<sup>123</sup> L'acquisition par la SA et la SÀRL de leur propres parts de capital – 2° partie: Aspects fiscaux, p. 7, cap. 3.2.1

<sup>124</sup> L'acquisition par la SA et la SÀRL de leur propres parts de capital – 2° partie: Aspects fiscaux, p. 7, cap. 3.2.1

<sup>125</sup> L'acquisition par la SA et la SÀRL de leur propres parts de capital – 2° partie: Aspects fiscaux, p. 7, cap. 3.2.1

<sup>126</sup> L'acquisition par la SA et la SÀRL de leur propres parts de capital – 2° partie: Aspects fiscaux, p. 7, cap. 3.2.1

*acquistate vengono distrutte per una riduzione formale di capitale sociale. La posizione negativa contenente le azioni proprie a bilancio viene stornata del valore di CHF 100'000, la differenza tra il valore d'acquisizione e il valore nominale ammontante a CHF 50'000 (150'000-100'000) viene imputata alla riserva da apporti di capitale. Nella seconda variante Alfa SA acquista sempre 100 azioni del valore nominale pari a CHF 1'000 cadauna (10% del capitale) al valore complessivo di CHF 80'000. In questo caso le azioni proprie vengono acquistate ad un valore inferiore a quello nominale, per l'annullamento delle stesse solo una parte del valore nominale può essere compensata con la posizione negativa (CHF 80'000), la parte restante (CHF 20'000) viene accreditata alla riserva per apporti di capitale.*

Questo esempio facilita la comprensione del fatto che nell'atto della distruzione delle azioni proprie non vi sono conseguenze fiscali per quanto concerne l'imposta sull'utile, ma si riversano sull'imposta sul capitale in quanto riducono il capitale imponibile in maniera definitiva e in futuro il calcolo dell'imposta sul capitale deve basarsi sull'ammontare del nuovo capitale ridotto. Successivamente alla distruzione delle azioni proprie, il bilancio commerciale e il bilancio fiscale coincidono<sup>127</sup> (Schnell Luchsinger & Montavon, 2023, p. 13). Si precisa inoltre come le azioni proprie distrutte non possono più essere rivendute a terzi in un momento successivo, la società ne deve emettere di nuove tramite un'operazione di aumento di capitale formale<sup>128</sup> (Schnell Luchsinger & Montavon, 2023, p. 15).

---

<sup>127</sup> L'acquisition par la SA et la SÀRL de leur propres parts de capital – 2° partie: Aspects fiscaux, p. 13, cap. 3.3.1

<sup>128</sup> L'acquisition par la SA et la SÀRL de leur propres parts de capital – 2° partie: Aspects fiscaux, p. 15, cap. 3.4.1

## 6. Conclusione

Nella presente tesi è stato descritto il trattamento delle azioni proprie secondo la nuova riforma del diritto societario a decorrere dal 1. Gennaio 2023 e sono stati esaminati gli aspetti relativi alla contabilizzazione delle azioni proprie secondo il diritto contabile. Questo è stato fatto con l'intento di determinare quali sono gli effetti fiscali in capo alla società e all'azionista derivanti dall'acquisto di azioni proprie.

La recente riforma del diritto societario ha permesso di eliminare l'incoerenza tra il diritto societario e il diritto contabile, allineando maggiormente le disposizioni del CO con quanto previsto anche dagli standard di riferimento per la borsa di Zurigo (Swiss GAAP FER). Infatti, le azioni proprie non vengono più iscritte a bilancio negli attivi con conseguente costituzione della riserva nei passivi, esse vengono registrate direttamente nei passivi come posta negativa in diminuzione del capitale proprio<sup>129</sup> (Aspesi & Codoni, 2023, p. 197). Questa registrazione, secondo il TF, risulta essere più in linea con la realtà economica della società<sup>130</sup> (Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 2. Abteilung, vom 20. Dezember 2017 (SB.2016.00017), 2023).

L'acquisto di azioni proprie da parte della società emittente porta a dei benefici sia per gli azionisti che per la società stessa; infatti, questa operazione permette di generare valore visibile esternamente tramite l'aumento del valore intrinseco delle singole azioni e l'aumento della redditività. Anche dal punto di vista fiscale, con l'acquisto di azioni proprie, le società acquirenti e gli azionisti venditori possono andare in contro a delle situazioni che portano a dei benefici.

L'imposta preventiva deve essere prelevata, ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LIP, dalla società in due differenti fattispecie. Il primo caso, denominato liquidazione parziale diretta incondizionata, si manifesta quando l'acquisto di azioni proprie da parte della società avviene con la decisione di riduzione del capitale proprio, se c'è l'intenzione di ridurlo o sono superati i limiti quantitativi dell'artt. 659 o 783 CO (art. 4a cpv. 1 LIP). In questo caso la società deve l'IP sulla differenza tra il prezzo d'acquisto e il valore nominale liberato dalle azioni proprie (art. 4a cpv 1 LIP) e il credito fiscale sorge al momento dell'acquisto. Il secondo caso, denominato liquidazione parziale condizionata, si manifesta invece quando l'acquisto di azioni proprie da parte della società avviene nei limiti previsti dagli artt. 659 o 783 CO, ma non riduce il proprio capitale o rimette in circolazione le azioni proprie entro sei anni dalla data di acquisto. Il credito fiscale nasce alla scadenza del periodo di detenzione dei sei anni. La liquidazione parziale condizionata può nascondere delle implicazioni pratiche spiacevoli dal punto di vista del pagamento delle imposte, specialmente nel caso in cui la società acquista azioni proprie con l'intento di cercare un nuovo socio di minoranza, non riuscendo poi a trovarlo e a rivendere entro il limite temporale le azioni al nuovo azionista. Questo può succedere a piccole medie

---

<sup>129</sup> Novità fiscali (N° 4 aprile 2021), Luca Aspesi, Francesca Codoni – Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione, p. 197

<sup>130</sup> Sentenza TF 2C\_119/2018 del 14 novembre 2019, consid. 4

imprese non quotate in borsa che, negli anni successivi all'acquisto delle azioni proprie, riscontrano maggiori difficoltà nel settore in cui operano, generano delle perdite e non risultano più attrattive per gli azionisti. Non riuscendo più a rivendere le azioni, scaduto il periodo di detenzione, si trovano obbligate al pagamento delle imposte.

Le conseguenze fiscali dell'acquisto di azioni proprie non si limitano alla società che acquista le stesse, ma sono estese anche per l'azionista venditore. Di principio è imponibile l'eccedenza di liquidazione, ovvero la differenza positiva tra il prezzo di vendita e il valore nominale delle azioni. Eccezion fatta, nel caso in cui il venditore detiene le azioni nella sostanza privata e da parte della società vengono rispettati i limiti quantitativi e temporali di detenzione, in questa fattispecie siamo in presenza di un utile in capitale esente da imposta (art. 16 cpv. 3 LIFD).

La modifica della norma di presentazione dei conti ha generato diverse interpretazioni ai fini fiscali, sia per quanto concerne l'imposta sul capitale che per quanto concerne l'imposta sull'utile.

Più nel dettaglio per quanto concerne l'imposta sul capitale, da una parte c'è stata la CSI e l'AFC che ritenevano come dal punto di vista fiscale e civilistico le azioni proprie non deducevano il capitale proprio. Dall'altra il TF ha chiarito che, siccome per le azioni proprie non esiste alcuna norma correttiva in grado di correggere il bilancio commerciale, la registrazione come posta negativa del capitale proprio riduce anche il capitale proprio imponibile<sup>131</sup> (Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 2. Abteilung, vom 20. Dezember 2017 (SB.2016.00017), 2023).

Al contrario, per quanto riguarda l'imposta sull'utile, il TF non si è ancora espresso, in questo senso rimangono valide le due visioni differenti da parte della CSI e del Tribunale cantonale di Zurigo. Quest'ultimo ritiene che di principio, in caso di rivendita delle azioni proprie, la voce negativa nei passivi si riduce al massimo fino al valore d'acquisto. L'utile o la perdita derivante dalla vendita sono soggetti ad imposta sull'utile solamente nel caso in cui la registrazione contabile ha incidenza a CE e le azioni proprie non sono state ammortizzate ai fini dell'IP, ovvero non sono state raggiunte le condizioni che fanno scattare la liquidazione parziale diretta ai sensi dell'art. 4a LIP<sup>132</sup> (Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115, 2023). In questo caso ai fini fiscali le azioni proprie vengono trattate come un attivo e l'utile o la perdita generano ricavi o costi straordinari soggetti ad imposta sull'utile. Nel caso in cui non si verificano queste condizioni, l'utile o la perdita di vendita non sono mai soggetti all'imposta sull'utile e a dipendenza della situazione l'utile viene accreditato alla riserva di apporti di capitale o alle altre riserve da capitale, mentre la perdita viene imputata alle riserve legali da capitale o come spesa non riconosciuta dall'uso commerciale<sup>133</sup> (Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115, 2023). L'acquisto, la detenzione e la distruzione delle azioni proprie sono operazioni neutre ai fini dell'imposta sull'utile (ininfluenti). D'altro canto, la CSI si

---

<sup>131</sup> Sentenza TF 2C\_119/2018 del 14.11.2019 consid. 3.3

<sup>132</sup> Sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 novembre 2016 consid. 3b)bb)bbb)cccc)

<sup>133</sup> Sentenza Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115 del 22 novembre 2016 consid. 3b)bb)bbb)cccc)

discosta dalle visioni del Tribunale cantonale di Zurigo solamente per quanto concerne il periodo di detenzione e per l'operazione di rimessa in circolazione delle azioni proprie. Nel periodo di detenzione, dato che ai fini fiscali le azioni proprie sono da considerare come un attivo, le perdite di valore non realizzate tra il valore di mercato e il costo di acquisizione possono essere fatte valere nel bilancio fiscale con effetto sui profitti<sup>134</sup> (CSI Conferenza svizzera delle imposte, 2023, p. 4). Anche i recuperi di valore, ovvero le rivalutazioni in seguito ad una rettifica di valore, sono inoltre imponibili come utile fino al costo di investimento e dunque soggetti ad imposta sull'utile. In caso di rimessa in circolazione delle azioni proprie la CSI, ritiene che se le azioni non sono state ammortizzate ai fini dell'IP, l'utile o la perdita di vendita sono sempre soggetti all'imposta sull'utile indipendentemente dalla contabilità<sup>135</sup> (CSI Conferenza svizzera delle imposte, 2023, p. 4). Per concludere, si può affermare come la questione sia ancora parzialmente irrisolta e in attesa di una presa di posizione da parte del TF. Sembra però che il TF sia più allineato a quanto previsto dagli articoli attualmente in vigore dando seguito all'interpretazione del Tribunale cantonale di Zurigo.

Per concludere, la situazione che porta più benefici dal punto di vista fiscale per la società nasce dalla fattispecie in cui la stessa riacquista le azioni proprie nei limiti quantitativi e temporali prescritti dal CO. In questo caso l'operazione d'acquisto delle azioni proprie da parte della società è esente dall'imposta preventiva e rispettando anche i limiti temporali, ovvero le azioni proprie vengono rimesse in circolazione entro sei anni, anche la rimessa in circolazione che non genera utile o perdita (nessuna differenza tra valore di vendita e costo d'acquisto) non è soggetta alle imposte.

---

<sup>134</sup> CSI, Analyse des Vorstandes SSK zum neuen Rechnungslegungsrecht – Aktualisierung vom 5 Februar 2020, p. 4

<sup>135</sup> CSI, Analyse des Vorstandes SSK zum neuen Rechnungslegungsrecht – Aktualisierung vom 5 Februar 2020, p. 4

## Bibliografia

- ACF Associazione dei contabili controller diplomati federali. (2023, Luglio 5). *Piano dei conti svizzero per PMI*. Tratto da acf.ch: <https://acf.ch/wp-content/uploads/2017/02/Piano-dei-conti-svizzero-per-PMI.pdf>
- Amministrazione federale delle contribuzioni. (2023, Luglio 10). *Circolari dell'ACF concernenti l'imposta federale diretta*. Tratto da Amministrazione federale delle contribuzioni AFC: <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-federale-diretta/informazioni-specifiche-ifd/circolari.html>
- Amministrazione federale delle contribuzioni AFC. (2023, Luglio 12). *Principio dell'apporto di capitale*. Tratto da Amministrazione federale delle contribuzioni: <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/afc/statistiche-fiscali/principio-apporto-capitale.html>
- Aspesi, L., & Codoni, F. (2023, Luglio 2). Effetti fiscali in caso di acquisto di propri diritti di partecipazione. *Novità fiscali - L'attualità del diritto tributario svizzero e internazionale*, p. 195-204.
- Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 2. Abteilung, vom 20. Dezember 2017 (SB.2016.00017), 2C\_119/2018 (Tribunale federale Agosto 4, 2023).
- Confederazione Svizzera. (2023, Luglio 3). *22 Codice delle obbligazioni*. Tratto da Fedlex - La piattaforma di pubblicazione del diritto federale: <https://www.fedlex.admin.ch/it/cc/internal-law/22>
- Confederazione Svizzera. (2023, Luglio 5). *FF 2008 1321 Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile)*. Tratto da Fedlex - La piattaforma di pubblicazione del diritto federale: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2008/416/it>
- Confederazione Svizzera. (2023, Luglio 5). *FF 2017 353 Message concernant la modification du code des obligations (Droit de la société anonyme)*. Tratto da Fedlex - La plateforme de publication du droit fédéral: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2017/112/fr>
- Confederazione Svizzera. (2023, Agosto 4). *I vantaggi dei finanziamenti mezzanini*. Tratto da Finanziamento: <https://www.kmu.admin.ch/kmu/it/home/consigli-pratici/questioni-finanziarie/finanziamento/finanziamenti-mezzanine.html#:~:text=prestiti%20che%2C%20a%20determinate%20premesse,con%20vertibili%20e%20prestiti%20a%20opzione>
- Confederazione Svizzera. (2023, Luglio 4). *Messaggio concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte*



*commerciali*). Tratto da Fedlex - La piattaforma di pubblicazione del diritto federale: <https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2002/443/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2002-443-it-pdf-a.pdf>

CSI Conferenza svizzera delle imposte. (2023, Agosto 8). *Analyse des Vorstandes SSK zum neuen Rechnungslegungsrecht - Aktualisierung 05.02.2020*. Tratto da steuerkonferenz Dokumente: [https://www.steuerkonferenz.ch/downloads/Dokumente/Analysen/Analyse\\_Neue\\_Rechnungslegung\\_DE.pdf](https://www.steuerkonferenz.ch/downloads/Dokumente/Analysen/Analyse_Neue_Rechnungslegung_DE.pdf)

CSI Conferenza svizzera delle imposte. (2023, Agosto 10). *Analyse des Vorstandes SSK zum neuen Rechnungslegungsrecht - Aktualisierung 26.11.2014*. Tratto da steuerkonferenz Dokumente: [https://www.steuerkonferenz.ch/downloads/Neue%20Rechnungslegung%20Analyse%20Vorstand%20V%202014-11\\_3.pdf](https://www.steuerkonferenz.ch/downloads/Neue%20Rechnungslegung%20Analyse%20Vorstand%20V%202014-11_3.pdf)

CSI Conferenza svizzera delle imposte. (2023, Agosto 10). *Analyse des Vorstandes SSK zum neuen Rechnungslegungsrecht vom 12.02.2013*. Tratto da steuerkonferenz Dokumente: <https://www.steuerkonferenz.ch/downloads/Neue%20Rechnungslegung%20Vorstand%20d.%20erg%C3%A4nzt.pdf>

CSI Conferenza svizzera delle imposte. (2023, Agosto 4). *La Conferenza*. Tratto da steuerkonferenz: [https://www.steuerkonferenz.ch/it/?La\\_Conferenza](https://www.steuerkonferenz.ch/it/?La_Conferenza)

Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti. (2020). *Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti*. San Gallo: Swiss GAAP RPC, Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti.

Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti. (2020). *Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti Swiss GAAP RPC*. San Gallo: Swiss GAAP RPC, Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti.

Glauser, P.-M., & Bach, N. (2023, Luglio 4). Le rachat d'actions propres par des sociétés non cotées. *Swisslex Revue fiscale*. Cosmos Verlag AG.

Honsell, H., Lenz, C., Planta, A. v., Vogt, N. P., & Watter, R. (2023, Luglio 3). BSK OR II-Lenz/Von Planta, art. 659. *Basler Kommentar Obligationenrecht II art. 659 OR*. legalis Helbing Lichtenhahn Verlag.

Honsell, H., Lenz, C., Planta, A. v., Vogt, N. P., & Watter, R. (2023, Luglio 3). BSK OR II-Lenz/Von Planta, Art. 659a. *Basler Kommentar Obligationenrecht II Art. 659a OR*. Legalis Helbing Lichtenhahn Verlag.

IG Bank. (2023, Luglio 2). *Earnings per share definition*. Tratto da Sito Web IG Bank: <https://www.ig.com/en-ch/glossary-trading-terms/earnings-per-share-definition>

- IG Bank. (2023, Luglio 2). *Rapporto Prezzo/Utili definizione*. Tratto da Sito Web IG Bank: <https://www.ig.com/it-ch/glossario-trading/definizione-di-rapporto-prezzo-utili>
- Marconi, M., & Manelli, P. A. (2023, Luglio 2). *Buyback: legal framework, operating methods and purpose*. Tratto da Sito Web tesi Università politecnica delle Marche - Facoltà di economia: <https://tesi.univpm.it/bitstream/20.500.12075/11636/2/TesiMarconiMatteo%20%281%29.pdf>
- Passardi, M. (2023, Agosto 3). *Passage au nouveau droit de la comptabilité commerciale et au nouveau droit comptable selon le CO*. Tratto da TREX: <https://www.trex.ch/fr/passage-au-nouveau-droit-de-la-comptabilite-commerciale-et-au-nouveau-droit-comptable-selon-le-co/>
- PostFinance. (2023, Agosto 4). *Prestito convertibile: un prestito che si può convertire in azioni*. Tratto da PostFinance: <https://www.postfinance.ch/it/privati/esigenze/guida-semplificata-chiara-agli-investimenti/prestito-convertibile.html>
- Scherer, P. D. (2023, Luglio 2). *Shareholder Value-Ansatz, Stakeholder-Theorie und Corporate Citizenship-Ansätze im Vergleich (18)*. Tratto da Sito Web business uzh: [file:///C:/Users/simon/Downloads/18\\_GLO\\_MNU\\_Shareholder\\_Value\\_Stakeholder\\_Theory\\_final.pdf](file:///C:/Users/simon/Downloads/18_GLO_MNU_Shareholder_Value_Stakeholder_Theory_final.pdf)
- Schnell Luchsinger, M., & Montavon, P. (2023, Agosto 16). *L'expert fiduciaire (ISSN 1662-4416, Seiten 298-311)*. Tratto da Swisslex: <https://www.swisslex.ch/de/>
- Staatssteuer und direkte Bundessteuer 2005; Beschwerden gegen die Urteile des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 16. März 2011, 2C\_361/2011 (Tribunale federale Luglio 11, 2023).
- Startups.ch. (2023, Agosto 2). *Vendita e trasferimento di azioni*. Tratto da Startups.ch Clever eine Firma gründen: <https://blog.startups.ch/it/vendita-e-trasferimento-di-azioni/>
- Steuerrekursgericht des Kantons Zürich ST.2016.115, ST.2016.115 (Steuerrekursgericht des kantons Zürich Agosto 9, 2023).
- SUPSI - Definizione degli indici. (2023, Agosto 20). *La redazione del conto annuale e calcolo dell'economicità*. Tratto da ICorsi: -
- SWI swissinfo. (2023, Agosto 6). *Novartis, parte maxi-programma riacquisto azioni da 10 miliardi*. Tratto da swissinfo: <https://www.swissinfo.ch/ita/tutte-le-notizie-in-breve/novartis--parte-maxi-programma-riacquisto-azioni-da-10-miliardi/48356156>
- SWISS GAAP FER. (2023, Agosto 2). *In Memoriam André Zünd*. Tratto da Swiss GAAP FER: <https://www.fer.ch/en/2019/06/in-memoriam-andre-zuend/>

- Ufficio di tassazione delle persone giuridiche. (2023, Luglio 12). *Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta delle persone giuridiche*. Tratto da [www4.ti.ch:https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IPG/2021/2021\\_Istruzioni\\_PG.pdf](http://www4.ti.ch:https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-IPG/2021/2021_Istruzioni_PG.pdf)
- Verwaltungsgericht des Kantons Zürich SB.2016.00117, SB.2016.00117 (Verwaltungsgericht des Kantons Zürich Agosto 5, 2023).
- Vogt, P. D.-U. (2023, Luglio 2). *12.7.3 Schranke für den Erwerb eigener Aktien*. Tratto da Sito Web Universität Zürich UZH: [https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/Ist-vogt/gesellschaftsrecht/charakter/de/html/kapitalerhaltung\\_schrankeeigeneaktien.html](https://www.rwi.uzh.ch/static/elt/Ist-vogt/gesellschaftsrecht/charakter/de/html/kapitalerhaltung_schrankeeigeneaktien.html)
- Vontobel. (2023, Luglio 2). *Aktienrückkäufe – eine effiziente Möglichkeit, Kapital an die Aktionäre zurückzuführen*. Tratto da Vontobel: <https://www.vontobel.com/de-ch/impact/aktienrueckkaeufe-17160/>
- Vorpe, S. (2023, Luglio 2). Il trattamento fiscale delle partecipazioni di collaboratore. *Rivista ticinese di diritto II - 2022*, p. 575-583.